

DCCCLXXXIV.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 1° APRILE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.	PAG.
Commemorazione del senatore Adolfo Zerboglio:		
ROSSI PAOLO	36756	CUTTITA 36763, 36767
TOGNI	36757	AMATUCCI 36766
CONGETTI	36757	CARONIA 36771
CHIARAMELLO	36758	SAILIS 36775
CUTTITA	36758	Domanda di autorizzazione a procedere
CAVALLARI	36758	in giudizio (Annunzio) 36756
COLITTO	36758	Petizioni (Esame):
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la</i>		PRESIDENTE 36758
<i>pubblica istruzione</i>	36758	Relazione generale sulla situazione eco-
PRESIDENTE	36758	nomica del paese per l'anno 1951
Congedi	36755	<i>(Annunzio di presentazione)</i> 36755
Disegni di legge (Trasmissione dal Senato)	36755	Risposte scritte ad interrogazioni (An-
Proposte di legge (Annunzio)	36756	<i>munzio)</i> 36756
Proposte di legge (Svolgimento):		Sul processo verbale:
PRESIDENTE	36760	PRESIDENTE 36751, 36753, 36754, 36755
VIVIANI LUCIANA	36760	STELLA 36753
MATTARELLA, <i>Sottosegretario di Stato</i>		QUARELLO 36754
<i>per i trasporti</i>	36760	CAVALLARI 36753, 36754, 36755
MIGLIORI, <i>Alto Commissario per l'igiene</i>		TONENGO 36753
<i>e la sanità pubblica</i>	36761	RUSSO PEREZ 36755
SABATINI	36762	
MURDACA, <i>Sottosegretario di Stato per</i>		
<i>il lavoro e la previdenza sociale</i>	36762	
Proposte di legge (Seguito della discus-		
sione):		
PETRONE: Incompatibilità per i mem-		
bri del Parlamento a ricoprire cari-		
che in determinati enti e società.		
(305) — BELLAVISTA: Norme sulla		
composizione dei consigli di ammi-		
nistrazione delle società commerciali		
del demanio dello Stato e degli enti		
pubblici dipendenti o vigilati dallo		
stesso. (1025) — VIGORELLI: Sulle		
incompatibilità parlamentari (1325)		
PRESIDENTE	36763	

La seduta comincia alle 16.

GIOLITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 28 marzo 1952.

Sul processo verbale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è veramente un caso inusitato che sul processo verbale debba parlare il Presidente; ma ritengo che sia assolutamente doveroso che non si passino sotto silenzio episodi come quello avvenuto inaspettatamente alla fine della seduta pomeridiana di venerdì. Episodi di tal genere — è inutile ripeterlo ancora una volta, come si è dovuto fare purtroppo in passato e

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

come fortunatamente non si aveva avuto più occasione di fare da qualche tempo — richiamano sul Parlamento una curiosità che vorrei dire malsana; perché per questi casi, nel paese, sembrano assumere maggiore importanza gli aspetti negativi della vita parlamentare, che non il lavoro onesto, serio, tenace, che il Parlamento stesso, la Camera dei deputati in particolare, compie, sia nelle Commissioni sia nell'Assemblea.

Quando accadono fatti di questa gravità, è chiaro che è meno importante la recriminazione o il rimprovero di quanto non sia il trarne lezione perché per il futuro i fatti stessi non si ripetano.

Vorrei premettere due osservazioni: la prima è che l'affermazione di un certo settore della stampa — cioè, essersi una parte della Camera faziosamente, premeditatamente quasi, o almeno calcolatamente, rivolta contro un deputato — non risulta, da tutte le testimonianze raccolte dalle più diverse parti, avere ombra di fondamento.

Vi fu un incidente, provocato dapprima dalle parole dell'onorevole Quarello, successivamente dalla replica dell'onorevole Viola, da un intervento dell'onorevole Fabriani e, in ultimo, dallo scatto dell'onorevole Stella.

Non vi fu alcuna azione squadristica, da parte di nessun gruppo.

Questo dico non per difendere una parte della Camera e, precisamente, in questo caso, la maggioranza, ma perché, evidentemente, l'episodio avrebbe avuto una ben diversa portata politica, se una tale versione avesse potuto essere accreditata dai fatti.

Seconda osservazione è che talvolta, nella massima buona fede, non si tiene conto da vari colleghi quali conseguenze possa avere il non rimettersi prontamente e rispettosamente a quelli che sono i richiami e le decisioni di chi presiede l'Assemblea. Se questo fosse avvenuto, probabilmente l'incidente avrebbe avuto diverso svolgimento, perché non dubito che il collega Quarello, richiamato dal Presidente al suo dovere di non eccedere con frasi che non solo contrastavano con la dignità del Parlamento, ma con la stessa dignità personale di chi le usava, non avrebbe avuto alcuna difficoltà a chiarire le cose, a togliere alle sue parole l'asprezza della loro eccessività ed a restituire ad esse quel carattere esclusivamente politico, e non ingiurioso, che era certamente nelle intenzioni dell'onorevole Quarello stesso.

Fu la lettura del testo stenografico infatti che contribuì a provocare poi quel seguito che tutti deplorano.

La procedura inusitata alla quale chi vi parla e lo stesso Ufficio di presidenza si sono trovati di fronte come ad un dovere, impone ora che brevemente io indichi quali sono le responsabilità e quali debbono essere le deliberazioni che — secondo lo spirito e la lettera del regolamento — sono da sottoporre all'Assemblea.

Mi duole di non vedere in questo momento in aula l'onorevole Quarello, ma egli poteva ben immaginare, da quanto i giornali avevano detto e dall'annuncio che io stesso avevo fatto conoscere della convocazione dell'Ufficio di presidenza, che all'inizio della seduta di oggi si sarebbe parlato della questione.

Dell'onorevole Quarello devo rilevare non soltanto le parole da lui pronunciate, ma anche la scarsa generosità dell'usarle malgrado l'assenza dall'aula del collega al quale erano rivolte. L'assenza del contraddittore impone a volte, anche nel semplice contrasto di argomentazioni o di idee, che si premetta un certo rammarico per il fatto che colui contro il quale in quel momento si obietta non possa direttamente ascoltare; molto maggiormente si deve rammaricare che parole dispregiative, per il loro contenuto di ingiuria, siano state pronunciate quando colui contro cui erano dirette non era nella possibilità di difendersene.

L'onorevole Viola reagì a quella che indubbiamente si può definire una aggressione verbale, di cui egli aveva motivo di lagnarsi. Ma egli stesso adoperò poi, nella replica, una violenza di linguaggio che non fu assolutamente diversa da quella che il suo contraddittore aveva adoperato in un primo tempo; e soprattutto passò per primo dalle parole ai fatti, in un impeto di eccitazione che, se può essere comprensibile, non è certo giustificabile. Egli infatti provocò, con il lancio della sua borsa, il primo segno di una reazione materiale, in aggiunta a quella verbale a cui fino a quel momento si era limitato il contrasto, sia pure vivacissimo e deplorabile.

Si deve rilevare che ad aumentare questa eccitazione dell'onorevole Viola vi fu l'intervento del collega Fabriani, del quale non posso tacere.

I colleghi che appartengono all'Ufficio di presidenza (ho avuto occasione di fare questo richiamo anche ad altri segretari di altre parti della Camera) non dovrebbero mai dimenticare che hanno il dovere di un senso di responsabilità più profondo ed attento di quello del comune deputato, poiché essi fanno parte dell'organo direttivo dell'Assemblea e, quindi, debbono in ogni momento, qualunque sia

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952 .

il proprio risentimento, o la propria eccitazione, sovrapporre a questi la riflessione che il loro compito è di sedare e non di eccitare od aggravare occasioni di disordine o di tumulto.

L'onorevole Stella può aver avuto la sensazione, per il modo con cui si svolse quest'ultima parte dell'episodio, che la reazione di fatto dell'onorevole Viola (manifestatasi non soltanto con il lancio della borsa, ma anche con il muoversi dal suo banco e con l'accennare a discendere la scaletta del suo settore) fosse diretta contro lui. È certo però che non si può dire che egli abbia reagito contro una minaccia diretta, perché lo scontro tra lui e l'onorevole Viola avvenne al quinto o al sesto gradino della scaletta, cioè assai lontano dalla posizione da cui l'onorevole Stella partì, e cioè dall'emiciclo.

Premesso questo, in linea di fatto, io ritengo che all'onorevole Quarello, sia per il contenuto ingiurioso delle parole pronunciate, sia per il fatto che non abbia sentito la sconvenienza di pronunciarle in assenza del collega cui erano dirette, debba essere applicata la censura.

Uguale sanzione deve esser proposta nei riguardi dell'onorevole Viola, il quale ha ecceduto con violenza di linguaggio nel respingere l'apprezzamento ingiurioso dell'onorevole Quarello, ed è passato poi per il primo a vie di fatto, scagliando la borsa e muovendosi concitatamente per scendere dal suo posto per andare presumibilmente contro l'onorevole Fabriani che l'aveva apostrofato.

Debbo richiamare all'ordine l'onorevole Fabriani, non soltanto per la gravità degli epiteti ingiuriosi pronunciati contro l'onorevole Viola, ma anche per il fatto, ripeto, che egli avrebbe dovuto sentire, come segretario di Presidenza, la necessità di tenere un contegno che valesse a scongiurare più gravi conseguenze.

All'onorevole Stella, per quanto si possa pensare che egli non si sia reso conto in quel momento, data la sua eccitazione, dell'atto che compiva, non si può non rimproverare severissimamente e l'atto ed il modo con cui affrontò l'onorevole Viola, e lo percosse più di una volta duramente. In questo atto non ci si può esimere dal rilevare gli estremi della violenza, che è assolutamente intollerabile in quest'aula, ed è perciò che contro di lui, avvalendomi del regolamento, devo proporre la grave sanzione della interdizione dai lavori parlamentari per cinque giorni di seduta della Camera.

Secondo il regolamento, coloro i quali hanno ascoltato quali sono le proposte del Pre-

sidente nei loro confronti possono chiedere la parola per presentare le loro spiegazioni.

STELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io accetto il provvedimento proposto nei miei confronti. Nessuno più di me è rammaricato di quanto è accaduto. Indubbiamente la Camera non deve e non può trasformarsi in una arena, e non credo che sia il caso di rifare la storia dell'incidente. Ormai tutti sanno come sono andate le cose, anche se qualche giornale ha travisato i fatti per farne oggetto di speculazione politica. (*Commenti all'estrema sinistra*). Chi era presente al fatto ed era vicino a me, sa che io sono stato provocato (*Interruzioni alla estrema sinistra*)...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lascino parlare.

STELLA. ...e che ho agito unicamente per istintiva legittima difesa. (*Commenti all'estrema sinistra*).

MAXIA. E questa non è provocazione forse? (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho premesso che conviene non guardare al passato, ma piuttosto all'avvenire.

STELLA. Altri motivi non ve ne erano, e non ve ne sono.

Io mi auguro che l'onorevole Viola possa, al più presto, ritornare in quest'aula (*Commenti all'estrema sinistra*), e che fatti del genere, anche se si sono verificati già altre volte, non accadano più, di modo che la Camera possa, tranquillamente e con serenità, continuare nei suoi lavori.

Non ho altro da aggiungere. (*Commenti all'estrema sinistra*).

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non è possibile, onorevole Cavallari. Gradirei che gli onorevoli colleghi, specialmente quando hanno la esperienza parlamentare ed il senso di responsabilità dell'onorevole Cavallari, leggessero il regolamento prima di chiedere la parola, senza costringermi a richiamare l'articolo il quale prevede che su di una questione di questo genere non si possono fare discussioni, dovendosi semplicemente votare *pro* o *contra*.

TONENGO. Non si possono fare nemmeno dichiarazioni di voto? (*Commenti*).

PRESIDENTE. Neanche dichiarazioni di voto! Devo dire a lei, onorevole Tonengo, la stessa cosa. Il regolamento è stampato in numerosissimi esemplari, e non sarebbe male che i colleghi se lo portassero magari in tasca, come per *vade mecum*.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

Una voce all'estrema sinistra. Lo conosciamo!

PRESIDENTE. Non pare, perché se vi è qualcuno che chiede di parlare, evidentemente ciò sta a significare che il regolamento non è conosciuto.

Il terzo comma dell'articolo 56, dopo aver indicato quali sono le sanzioni che il Presidente può proporre, così dice: « Udite le spiegazioni del deputato » — in questo caso: dei deputati — « la proposta del Presidente sarà subito messa ai voti, senza discussione né emendamenti, per alzata e seduta ».

CAVALLARI. Signor Presidente, io volevo esprimere i nostri auguri all'onorevole Viola.

PRESIDENTE. Lo può fare dopo la votazione, onorevole Cavallari.

QUARELLO. Signor Presidente, arrivo in questo momento e la prego di darmi la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

QUARELLO. Io non sapevo che si discutesse di questo. Ad ogni modo, a quanto mi hanno detto, mi pare che nei miei confronti sia stata proposta la censura.

PRESIDENTE. Sì.

QUARELLO. Non ho nulla da eccepire.

PRESIDENTE. Se ella desidera sapere anche la motivazione, io ho detto che proponevo la censura non soltanto per il contenuto ingiurioso — e incompatibile con il buon costume parlamentare che non dovrebbe mai essere dimenticato soprattutto in quest'aula — delle frasi che ella ha rivolto all'onorevole Viola, ma anche per il fatto che l'onorevole Viola non era in quel momento presente, il che aggravava la scarsa generosità della aggressione verbale.

QUARELLO. Io devo dichiarare che, mentre parlavo, credevo che l'onorevole Viola fosse presente. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). In principio era presente, ma evidentemente non potevo sempre accertarmi della sua presenza. Quando, ad un certo momento, ho visto che rientrava in aula, allora ho ripreso un discorso che interessava lui personalmente.

Questo per dire che io credevo che l'onorevole Viola fosse presente.

Ad ogni modo quello che ho detto rappresenta la infinitesima parte delle ingiurie e calunnie personali che l'onorevole Viola ha lanciato qui, in questa Camera, nominativamente a uomini degni del massimo rispetto. (*Commenti all'estrema sinistra*). Il mio era un giudizio che ritengo sostanzialmente inoppugnabile.

PRESIDENTE. Onorevole Quarello, ella conduce la cosa su un terreno estremamente rischioso. Qui non si tratta di un giudizio. Qui si tratta di una ingiuria vera e propria,

che ha anche il sapore — me lo lasci dire — di una certa volgarità. Il giudizio è una cosa e va tenuto distinto dall'ingiuria, che è altra cosa; ed ella lo sa meglio di me.

QUARELLO. Il mio giudizio non rappresenta la infinitesima parte... (*Vive proteste all'estrema sinistra*).

PAJETTA GIAN CARLO. Questa è provocazione.

PRESIDENTE. Onorevole Quarello, se ella avesse detto l'infinitesima parte dei giudizi o delle accuse, d'accordo; ma non mi pare che si sia mai trasceso da quella parte a delle frasi come ella ha pronunciato.

QUARELLO. Erano giudizi e accuse che intaccavano l'onorabilità personale su fatti concreti... (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Le faccio di nuovo osservare che questa è altra cosa.

QUARELLO. ...il che è cento volte peggio. Si è venuti qui ad insultare le persone senza provare le accuse. Io per la parte che mi riguarda accetto la censura, ma dichiaro che non ho nulla da ritirare e confermo il giudizio tale e quale l'ho fatto. (*Proteste all'estrema sinistra*).

Una sola cosa debbo chiarire. Mi hanno detto che si vuol procedere contro l'onorevole Stella. Debbo dichiarare che è una pura combinazione che l'onorevole Stella si sia trovato vicino a me. Perché quando parlava l'onorevole Viola, ad un certo punto, credendo che egli avesse finito di parlare, io mi sono avviato per uscire; senonché l'onorevole Viola ha ripreso a parlare. Io mi sono fermato. C'era l'onorevole Stella che mi veniva a cercare per avvisarmi che l'onorevole Viola parlava ancora. E gli dissi: « Siccome Viola parla, mi fermo ». Io avevo la schiena rivolta verso il banco del Governo, e l'onorevole Stella era di fronte a me. Quando è avvenuta la scenata violenta e l'onorevole Viola ha preso la borsa e l'ha buttata sulla testa dell'onorevole Fabriani, ha colpito anche la testa dell'onorevole Stella, che non sapeva neanche di che si trattava. Questi ha visto l'onorevole Viola andare alla scaletta e scendere e ha creduto che andasse contro di lui.

PRESIDENTE. Abbiamo già accennato a come si sono svolti i fatti.

QUARELLO. Non si offenda la Camera. Fate quello che volete. Ma mi pare che sia un atto non bello verso l'onorevole Stella. (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Quarello, io avrei preferito che non si ritornasse sull'argomento. Ella ha sentito pienamente la delicatezza della situazione quando, come premessa

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

alla frase ingiuriosa che ha pronunciato, ha accennato al rispetto dovuto al fregio d'onore che l'onorevole Viola porta sul petto. Ed è questa la ragione per cui da molte parti, e non soltanto dalle associazioni combattentistiche, si è levata una voce di deplorazione per l'episodio che ora ci occupa. Ma voglio rilevare che queste manifestazioni, e gli ordini del giorno che sono piovuti sul mio tavolo in questa occasione, sono tutti improntati al massimo rispetto per le istituzioni e verso gli uomini. La stessa premessa da lei fatta allora avrebbe dovuto meglio consigliarla anche oggi che non era il caso di riprendere l'argomento. Ella avrebbe dovuto mostrare di comprendere, come certamente comprende, che altro è un giudizio, anche infondato, anche lesivo dell'onore, altro l'ingiuria alla quella ella è ricorsa.

Pongo in votazione la proposta della censura al deputato Quarelo.

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta della censura al deputato Viola.

(È approvata).

Il richiamo all'ordine per l'onorevole Fabriani è provvedimento che compete al Presidente (salvo appello del richiamato alla Camera, appello che non vi è stato), e quindi non va posto in votazione.

Pongo in votazione la proposta di escludere dall'aula per cinque giorni di seduta il deputato Stella.

(È approvata).

Lasciatemi, onorevoli colleghi, dire che è più doloroso forse per noi della Presidenza e soprattutto per me personalmente applicare per la prima volta una sanzione così grave, che non per il collega che viene colpito. Ma voglio dire che, per unanime consenso della Presidenza, si sanziona oggi una norma per la riconosciuta necessità di evitare a qualunque costo che episodi di questo genere avvengano: una norma che sarà inflessibilmente rispettata e seguita anche in futuro. (Vivi applausi a sinistra, al centro e a destra).

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Avevo chiesto la parola, signor Presidente, unicamente — poiché non avevo sentito che fosse stato compiuto da altri in precedenza — per inviare a nome del nostro gruppo, certo anche di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea, ogni augurio

all'onorevole Viola per un pronto ristabilimento. (Applausi all'estrema sinistra).

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Quale presidente del gruppo misto, al quale è iscritto l'onorevole Viola, prendo atto con rispetto delle decisioni prese dalla Presidenza nei confronti di tutti gli attori di questo malaugurato incidente, e invio all'onorevole Viola l'augurio che al più presto possa tornare fra noi, in possesso delle sue migliori condizioni di salute, a prender parte ai lavori parlamentari. (Applausi all'estrema destra).

PRESIDENTE. Credo che possa essere raccolto obiettivamente da tutte le parti della Camera l'augurio per un completo e rapido ristabilimento dell'onorevole Viola.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo gli onorevoli Giacchero e Palenzona.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di presentazione della relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 1951.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro del tesoro ha presentato alla Presidenza la relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno 1951. (Doc. IX, n. 3). Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso a questa Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Aumento della tassa d'ingresso, attualmente in vigore, per l'accesso dei visitatori ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato » (Già approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato da quella VI Commissione permanente) (2160-B);

« Disposizioni per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli » (Approvato da quella IX Commissione permanente) (2637).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo alla Commissione che già lo ha avuto in esame, l'altro alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa parlamentare:

dai deputati Bottai e Scappini:

« Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici ad eseguire lavori per la difesa di Marina di Pisa e per la ricostituzione degli arenili di Marina di Pisa e San Rossore » (2636);

dai deputati Foresi, Bellavista, Amadeo, Bima, Cortese e Bontade Margherita:

« Interpretazione autentica delle disposizioni sull'avanzamento in tempo di guerra per gli ufficiali dell'Esercito » (2633);

dal deputato Tremelloni:

« Per una relazione orientativa sull'adeguamento del patrimonio edilizio del Paese nel prossimo decennio » (2635).

Saranno stampate e distribuite. Della prima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito, a norma dell'articolo 133 del regolamento, la data di svolgimento; le altre due, avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminate in sede referente o legislativa.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Stuanì, per il reato di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (riunione pubblica senza preavviso). (Doc. II, n. 419).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Commemorazione del senatore Adolfo Zerboglio.

ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI PAOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si è spento sabato a Pisa, alla veneranda età di 86 anni, il senatore Adolfo Zerboglio.

Figlio di un liberale piemontese, l'avvocato Vincenzo, anch'egli deputato per il collegio di Courgnè al Parlamento Supalpino, Adolfo Zerboglio fu eletto la prima volta deputato per il collegio di Alessandria nella lontana ventunesima legislatura, della quale credo sia oggi unico superstite l'onorevole Orlando. Non convalidato per ragione di età, fu rieletto dallo stesso collegio di Alessandria nelle legislature ventiduesima, ventitreesima e venticinquesima e poi fu nominato senatore.

Si appartò dalla politica, in sdegnoso silenzio, durante il regime fascista. Prese parte al Movimento di liberazione, fu membro della Consulta Nazionale e, quindi, senatore di diritto.

Libero docente di diritto penale nell'università di Pisa, fu poi professore ordinario nelle università di Urbino e di Macerata. A Urbino fu anche per lungo tempo preside della facoltà e poi rettore.

Fedele al pensiero politico ininterrottamente professato, era ora membro del gruppo dei senatori socialdemocratici.

L'opera sua di uomo politico cominciata con l'attiva collaborazione a *Critica sociale* del 1891, un anno prima della fondazione del partito socialista a Genova, alla Sala Sivori, nel 1892, è troppo legata alla storia del nostro paese perché si possa decorosamente ricordarla nei brevi momenti di una commemorazione. Vorrei, piuttosto, testimoniare la reverenza, l'affetto, la gratitudine di tutta una generazione di studiosi del diritto penale, per un maestro, per un vero maestro, nel senso pieno e intimo della parola.

A noi tutti, Adolfo Zerboglio, fu maestro, maestro di diritto, maestro di metodo, maestro di vita morale.

Attratto alle discipline penalistiche dal suo caldo interesse per i problemi sociali, Adolfo Zerboglio condusse la propria incessante ricerca con profondità e con larghezza, da grande signore della cultura e dell'ingegno. Studiò il diritto penale nel suo sviluppo storico, nelle sue continue attinenze con la sociologia, l'economia, le dottrine antropologiche e psicologiche; conobbe come pochi il diritto penale comparato, e fu padrone

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

sicurissimo della nostra legge positiva, nella sua ricostruzione dottrinale, a partire dal codice del 1859, attraverso il codice liberale dello Zanardelli, fino a quello del 1930, di cui indicò i pregi e segnalò acutamente e liberamente, forse più di ogni altro giurista, le pecche e i vizi di indirizzo.

In nessun momento si accontentò della pura esegesi e mai rinunziò ad esercitare, insieme, l'attività dell'interprete e quella del critico. Le monografie che nacquerò da un tale impegno sono esempi di chiarezza e di concisione: suggeriscono l'interpretazione sicura dovunque la legge la consente; puntualizzano il problema nei suoi termini rigorosi, laddove il problema esiste. Tocca a noi ispirarci al suo limpido stile di giurista, di giurista italiano, liberandoci dagli ingombri di una falsa dottrina oberante e tortuosa.

Grande e preciso giurista, Adolfo Zerboglio fu insuperabile maestro di metodo. Fondatore, col Ferri, col Berenini, col Garofolo, col Florian, della scuola positiva del diritto penale, egli non divenne un bigotto del positivismo; non si adagiò nelle proprie scoperte, ma sentì che appunto il metodo positivo esigeva l'incessante ripensamento della materia, il controllo continuo di ogni acquisizione, per quanto certa potesse apparire. Avvenne così che, immune da ogni idolatria, questo creatore della scuola positiva, sottoponesse senza tregua la scuola positiva ad un riesame spassionato e aperto, scoprendone egli stesso alcune insufficienze ideologiche, allargandone gli orizzonti, educando i giovani alla polemica, accogliendo le critiche, rivedendo, paragonando, correggendo le proprie posizioni teoriche, senza alcuna tracotanza, ma all'opposto, con meravigliosa freschezza e con esemplare probità: operaio della scienza, inesausto nella sua fatica fino all'ultima ora della lunga giornata.

Mi pare giusto omaggio alla memoria di Adolfo Zerboglio affermare che questo, e non altro, è il metodo dei grandi, il metodo che può avvicinarci alla verità.

Maestro di vita morale Adolfo Zerboglio fu non solo ai giovani, ai giuristi, agli studiosi dei problemi sociali, ma a tutti gli italiani.

È la regola morale, austeramente intesa e praticata, che governò ogni sua azione. Quando egli, figlio di una famiglia benestante, constatò l'iniquità e l'arretratezza economica del nostro paese nell'ultimo ventennio del secolo scorso, divenne socialista per impulso morale.

Ma, uomo politico fra i più eminenti del partito, se ne distaccò quando gli parve che

ragioni di giustizia internazionale e di libertà politica imponessero quella guerra alla quale diede, più di se stesso, il sacrificio del figlio giovinetto, Enzo Zerboglio, medaglia d'oro. Sdegnato, più tardi, di un massimalismo irresponsabile, vide, come Giuseppe Rensi, cui lo legarono singolari affinità di spirito e di condotta, la necessità di un rinvigorimento dello Stato; ma fu ancora la regola morale a farlo giudice implacabile e nemico della dittatura fascista.

E la regola morale l'ispirò nella vita privata; che fu tutta un luminoso esempio di austerità e di sacrificio; nell'opera di educatore; nei rapporti umani, che ebbe facili, puri, ispirati naturalmente all'altruismo.

Si sono chiusi alla luce del sole i suoi occhi scintillanti di ingegno e di bontà, ma la luce del suo insegnamento scientifico e umano è quella vera, che non conosce tramonto e supera il volgere degli eventi, e il nostro pianto, e la morte. (*Approvazioni*).

TOGNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNI. Quale deputato della circoscrizione pisana e a nome del gruppo democristiano mi associo alle commosse parole che testé l'onorevole Paolo Rossi ha qui detto in commemorazione del compianto senatore Adolfo Zerboglio.

Nell'elevare il nostro pensiero alla sua memoria non dubitiamo che questo esempio realmente mirabile di coerenza democratica di uomo, che ha lungamente militato per la democrazia e la libertà in questo difficile campo politico, possa servire a noi di viatico e di esempio nell'affrontare ancora questo duro cammino, che abbiamo liberamente scelto sul piano politico.

CONCETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCETTI. Quale allievo del professor Zerboglio nel 1935 a Macerata sia consentito anche a me di associarmi alla commemorazione che ne è stata fatta. Forse perché è vivo alla mia memoria con un particolare calore, starei per dire con una particolare tenerezza, il ricordo del contegno del professor Zerboglio — quel contegno che ha servito a noi giovani ventenni ad avere una idea nuova della vita, a vedere veramente l'aspetto umano, politico e sociale sotto una forma nuova, a fissare la nostra mente su avvenimenti che prima ci passavano a lato inosservati; avvenimenti che poi sono diventati carne della nostra carne e che fin da allora ci hanno determinato in una certa soluzione, anche se in campi diversi —, io debbo dichiara-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

rare pubblicamente che devo al professor Zerboglio il primo risveglio, nel mio animo, al senso acre della libertà.

Fu proprio nel 1945 che ebbi la prima disavventura politica (fui cioè confinato politico) e attribuisco questo mio merito al professor Zerboglio, proprio perché egli oltre e più che insegnarci il diritto penale, ebbe ad insegnarci, con il suo esempio, l'amore, veramente esacerbato, direi, per la libertà e per quel convincimento intimo che serve a guidare gli uomini anche nel momento in cui attorno ad essi c'è il frastuono incompsto di accadimenti determinati da vicende politiche deteriori. Devo al professor Zerboglio la maturità dei miei vent'anni: io reco, perciò, la testimonianza della sua vita vissuta nell'ombra, senza dar fastidio a nessuno, quasi martoriandosi continuamente nel ricordo dell'eroico figlio caduto, medaglia d'oro dell'ultima guerra. Egli centellinò la sua vita, la sua libertà, in un ideale interiore e visse veramente una sua vita spirituale.

Alle spoglie mortali di questo educatore, grato, mi inchino reverente.

CHIARAMELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO. Quale attuale rappresentante del collegio e della città di Alessandria, collegio che il compianto professore senatore Zerboglio nobilmente rappresentò in quest'aula, per varie legislature, mi associo alla commemorazione fattane dall'amico e compagno onorevole Rossi Paolo e dagli altri onorevoli colleghi che hanno voluto ricordare il parlamentare socialdemocratico che fu onore e vanto del Parlamento e il professore che fu onore e vanto nel campo degli studi e della cultura italiana, e che soprattutto fu un nobile cuore, al servizio della causa dei lavoratori tutti e del suo paese.

CUTTITTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. A nome del gruppo del partito nazionale monarchico, mi associo alle espressioni di cordoglio che sono state manifestate per la morte del senatore professor Zerboglio, alla cui memoria ci inchiniamo reverenti.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Il gruppo parlamentare comunista si associa alle parole di cordoglio pronunciate alla memoria del compianto senatore Zerboglio.

COLITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Il gruppo liberale si associa alle belle parole pronunciate da altri colleghi e si inchina dinnanzi a questa nuova croce, inghirlandata di nobili idealità, di sogni e di realizzazioni, che si eleva lungo il cammino della nostra tormentata esistenza. Possano le ceneri del professor Zerboglio spargersi come generosa semente in ogni solco, dove si compie un nobile lavoro, in ogni settore, dove sia opportuno che brilli un atto di fede.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A nome del Governo e a titolo personale, giacché ebbi l'onore di avere Adolfo Zerboglio collega circa venti anni fa nella facoltà di giurisprudenza della università di Macerata, mi associo alle commosse parole di cordoglio che sono state pronunciate da tutte le parti della Camera. Dinnanzi alle sue spoglie mortali io mi inchino reverente: la sua scomparsa costituisce un lutto per il Parlamento, per la scuola italiana e per la scienza.

PRESIDENTE. Raccolgo le parole, pronunciate dai colleghi, di omaggio e di cordoglio, cui si aggiunge anche il mio personale. Ebbi occasione di conoscere l'onorevole Zerboglio nell'esercizio del suo mandato, avendo io seduto alla Camera nella stessa legislatura in cui vi sedette il senatore Zerboglio. Questo mio associarmi al deferente rimpianto ha perciò anche il valore di un apprezzamento diretto e personale del valore, della rettitudine e della devozione dell'uomo alle proprie idee ed agli interessi del paese. (*Segni di generale consentimento*).

Esame di petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di dieci petizioni.

La prima è del dottor Giovanni Moscato, il quale chiede che un provvedimento legislativo revochi l'obbligo della pubblicazione dei giornali di determinate sentenze di condanna emesse in sede penale.

La Commissione propone il passaggio all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

La seconda è dell'avvocato Salvatore Verzi, da Catania, il quale chiede che all'articolo 56 del codice di procedura civile sia aggiunto il seguente comma: « In caso di rigetto della proposta autorizzazione a procedere, è ammesso contro il decreto ministeriale il ricorso

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

in appello al Consiglio superiore della magistratura, istituito con l'articolo 104 della Costituzione della Repubblica italiana ».

La Commissione propone il passaggio all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La terza è del dottor Augusto Castellona, da Cefalù, il quale chiede che sia modificata la legge 3 dicembre 1931, n. 1580 (n. 1887 di pubblicazione) contenente nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali, in modo che sia reso più sopportabile l'onere del pagamento delle relative rette.

La Commissione propone il passaggio all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La quarta è del professor Ferruccio Liva, da Milano, e altri professori di disegno architettonico, i quali chiedono che, in occasione dell'elaborazione della nuova riforma della scuola, sia introdotta nel progetto una disposizione di carattere transitorio che consenta ai professori di disegno architettonico licenziati entro il 31 dicembre 1927 dalle accademie di belle arti, la sistemazione morale e professionale con l'iscrizione all'albo degli architetti, previa presentazione di elaborati e documenti idonei che comprovino la loro attività lodevole nel campo della architettura.

La Commissione propone la presa in considerazione e l'invio agli archivi.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La quinta è del dottor Antonio Agazzi, presidente dell'associazione provinciale dei veterinari di Brescia, presentata dal deputato Roselli, tendente ad ottenere che entro l'anno 1951 siano banditi concorsi a carattere provinciale per i posti ancora vacanti, riservando metà dei posti stessi agli interini reduci, combattenti o partigiani; e che la commissione incaricata di redigere le nuove norme per i futuri concorsi tenga presenti gli inconvenienti già verificatisi, procedendo alla riforma del servizio in relazione alle nuove esigenze e all'accresciuto patrimonio zootecnico.

La Commissione propone il passaggio all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La sesta è del tenente colonnello Luigi Venturucci, da Torino, che chiede che i militari che furono mobilitati per la guerra negli anni 1941-42 e che, per evenienze varie, non presero parte alle operazioni, e coloro che sui campi di battaglia caddero prigionieri delle forze armate alleate possano usufruire dei benefici concessi dalla legge 24 aprile 1950, n. 390, per il computo delle campagne di guerra, (95).

La Commissione propone il passaggio all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La settima è di Santo D'Amico, da Bologna, che invoca un provvedimento legislativo che estenda i benefici dei decreti 4 marzo 1948, n. 137, e 8 luglio 1941, n. 868, a coloro i quali per la natura del loro impiego, per il grado gerarchico rivestito e per il loro comportamento, dall'8 settembre 1943 all'aprile 1945, dopo un periodo di sbandamento, furono costretti a presentarsi ai comandi militari, esplicando lavori di ufficio o di assistenza presso i distretti.

La Commissione propone il passaggio all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

L'ottava è di Antonio Pagano, da Taranto, che chiede che, in occasione della modificazione del trattamento economico e giuridico di tutti gli ufficiali delle forze armate, sia tenuta presente la opportunità di riconoscere agli ufficiali del corpo di commissariato militare marittimo e a quelli del corpo delle capitanerie di porto, reclutati in servizio permanente effettivo mediante concorso, gli anni universitari come periodo valido quale servizio effettivo, analogamente a quanto è disposto per gli ufficiali medici, gli ufficiali farmacisti e gli ufficiali del genio navale e delle armi navali.

La Commissione propone il passaggio all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La nona è di Francesco Sannino, da Castellammare di Stabia, che chiede che sia abrogata la disposizione contenuta nell'articolo 1 del decreto 30 dicembre 1937, n. 2411, in modo che il servizio prestato - a domanda o col consenso dell'interessato - dagli ufficiali

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

di complemento, possa essere considerato utile, a datare dall'entrata in vigore del decreto stesso, nel computo dei 20 anni di servizio effettivi, valutabili per la pensione.

La Commissione propone la presa in considerazione e la trasmissione della petizione al ministero competente.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

L'ultima è del dottor Luigi Pintus, da Sassari, il quale chiede che siano istituite commissioni comunali incaricate di fissare l'equo canone delle abitazioni e che sia tolto il blocco ai locali non adibiti ad abitazione.

La Commissione propone il passaggio all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di tre proposte di legge. La prima è quella degli onorevoli Viviani Luciana, Lettieri, Matteucci, Leone Marchesano, Vigorelli, Paolucci, Carcaterra, Sansone, Covelli, Bellavista, Amendola Giorgio e Ariosto:

« Concessione speciale ferroviaria in occasione di nozze ». (1877).

L'onorevole Luciana Viviani ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

VIVIANI LUCIANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mia proposta di legge, che ha avuto l'onore di essere sottoscritta anche da colleghi di altri settori della Camera, è scaturita da una esigenza di carattere umano e sociale: dare la possibilità di compiere un viaggio, il viaggio di nozze, ai giovani in procinto di formarsi una famiglia.

Conosciamo tutti le difficoltà economiche che si riscontrano per la realizzazione di questo semplice ed umano desiderio che è il vivere insieme e l'averne dei figli, difficoltà tali da non concedere molto spesso ai giovani neanche di affrontare le spese che il viaggio di nozze comporta, viaggio che non di rado è l'unico che essi compiono nella loro vita e del quale rimane vivo il ricordo fino a tarda età. Ecco perché chiediamo per questi giovani la riduzione dell'80 per cento sul biglietto ferroviario in occasione delle loro nozze.

Il provvedimento non è nuovo; esisteva già durante il periodo del regime fascista.

Era una concessione speciale (la concessione ventesima) che veniva fatta non soltanto ai giovani che facevano il viaggio di nozze ma anche a coloro che festeggiavano le nozze d'oro o d'argento. Le ragioni però che ispirano noi oggi a chiedere nuovamente questa agevolazione ferroviaria sono del tutto diverse da quelle che mossero i promotori della concessione speciale del periodo fascista. Allora vi erano esigenze di politica demografica da rispettare, proprie di quel regime; nello spirito invece dei promotori di questo progetto di legge vi è soltanto una aspirazione di carattere umano e sociale: dare cioè, come dicevo, ai giovani la possibilità di compiere, almeno una volta nella vita, un viaggio.

Tale provvedimento si allaccia ad altri contenuti in una proposta di legge, presentata dalla onorevole Laura Diaz, per i prestati matrimoniali; e la mia, sebbene di portata assai più limitata, si propone, al pari di quella, di agevolare i giovani che desiderano creare una nuova famiglia.

Dati i nobili scopi a cui la nostra proposta mira, anche a nome dei colleghi che l'hanno sottoscritta, prego la Camera di prenderla in considerazione.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

MATTARELLA, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Viviani Luciana ed altri.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Viviani Luciana, Rossi Maria Maddalena, Fazio Longo Rosa, Nenni Giuliana, Floreanini Della Porta Gisella, Vecchio Vaia Stella, Marcellino Colombi Nella, Coppi Iria, Natali Ada, Chini Coccoli Irene, Pollastrini Elettra, Iotti Leonilde e Borellini Gina:

« Per la protezione della società scolastica contro la tubercolosi ». (2120).

La onorevole Viviani ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

VIVIANI LUCIANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, di ben più ampia portata è questa seconda proposta di legge che noi sot-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

toponiamo all'Assemblea: essa ha lo scopo di proteggere l'intera popolazione scolastica — alunni, personale dirigente ed insegnante, amministrativo e subalterno — da una malattia sociale che colpisce una considerevole parte della nostra popolazione: quella cioè che porta l'abborrito nome di tubercolosi.

La tubercolosi è difatti una malattia di carattere prevalentemente sociale, perché si diffonde là dove mancano misure igieniche preventive e, in modo particolare, dove esistono agglomerati di persone, che per molte ore al giorno debbono necessariamente convivere.

Ora, la scuola è proprio una di queste comunità, ove assai facile è la possibilità di un contagio nel caso che una parte degli alunni o una parte degli insegnanti siano affetti dal morbo. Lo Stato, che impone ai cittadini l'obbligo di frequentare la scuola elementare, non può certamente sottrarsi anche all'obbligo di proteggere gli alunni ed i maestri da questa grave malattia.

Attualmente, non esistono delle misure concrete e generali nel campo della profilassi della tubercolosi nelle scuole; allo stato attuale, solo i maestri elementari, i direttori didattici, il personale amministrativo e quello subalterno godono dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Ma l'assicurazione, però, non contempla alcuna misura preventiva: essa è soltanto curativa.

Per i ragazzi manca qualsiasi forma di protezione di carattere sia preventivo sia curativo, e noi sappiamo che proprio fra i ragazzi questa malattia tende a svilupparsi con maggiore frequenza.

La nostra proposta mira ad instaurare una nuova forma protettiva che, oltre a prevenire e a curare la tubercolosi, separi i sani dagli ammalati, isolando i punti di contagio con accertamenti continui e regolari.

La seconda parte della proposta di legge riguarda l'assicurazione del personale direttivo, insegnante, amministrativo e subalterno, prevedendo per esso un adeguato trattamento economico in caso di affezione tubercolare attiva.

A tale personale, di ruolo e non di ruolo, deve essere offerta la possibilità di ritirarsi dalla scuola, in caso di malattia, con mezzi economici sufficienti per potersi curare.

Il finanziamento di questa proposta di legge impone al Ministero della pubblica istruzione un onere che si aggira intorno a 220 milioni per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per il personale insegnante, e di

1239 milioni per il trattamento economico agli stessi insegnanti.

Per ciò che riguarda, invece, la protezione sanitaria degli allievi, la proposta di legge prevede il potenziamento e il rafforzamento dei consorzi antitubercolari, cui è demandato, appunto, il compito di carattere non soltanto profilattico ma anche curativo, per la popolazione scolastica.

Su questo stesso argomento è stata presentata in precedenza una proposta di legge dalla onorevole Maria Federici. Noi abbiamo però ugualmente ritenuto opportuno presentare questa nostra proposta, perché è più ampia, più completa, e contiene alcuni punti che a noi sembrano essenziali al fine di regolare, in maniera organica e definitiva, l'intera materia che è di interesse nazionale oltre che umano e sociale.

Data l'importanza della questione, data anche la vastità della categoria a cui il nostro progetto si propone di andare incontro, chiediamo che la Camera voglia prendere in considerazione la nostra proposta di legge e voglia anche discuterla al più presto, perché le misure in essa contenute sono di carattere urgente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

MIGLIORI, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Viviani Luciana ed altri.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

La terza proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Sabatini, Repossi, Cappugi, Morelli, Pastore, Palenzona, Bettiol Giuseppe, Semeraro Gabriele, Scaglia, Simonini, Chiarini, Ambrico, Salizzoni, Moro Gerolamo Lino, Salvatore, Cara, Longoni, Berti Giuseppe fu Giovanni, Coppi Alessandro, Marconi, Lombardi Ruggero, Colombo, Mazza, Tomba, Moro Aldo, Piasenti, Boidi, Ferraris Emanuele, Bucciarelli Ducci, Notariauni, Colasanto, Giammarco, Roselli, Bianchini Laura, Sampietro, Vicentini, Bertola, Vetrone, Zaccagnini, Natali Lorenzo, De Meo-Franceschini, Russo Carlo, Rossi Paolo, De Martino Alberto, Colleoni, De Maria, Guerrieri Filippo, Geuna, Titomanlio Vittoria,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

Gotelli Angela, Sailis, Bima, Veronesi, Carron, Storchi, Tudisco, Federici Agamben Maria, Pierantozzi, Scalfaro, Helfer, Biasutti, Bovetti, Larussa, Negrari e Ferrario Celestino: «Ampliamento del piano di costruzione di case per lavoratori I. N. A.-Case» (2484).

L'onorevole Sabatini ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

SABATINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi dilungherò ad illustrare questa proposta di legge che, tra l'altro, ha anche riscontro in un capitolo del recente programma di investimenti in ordine alla lotta contro la disoccupazione, presentato a questa Camera dal Governo. Essa tende a rendere più ampio il numero dei lavoratori che possono avere le case costruite attraverso lo strumento del piano di costruzione di case per lavoratori I. N. A.-Casa.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella legge precedentemente approvata dal Parlamento era stabilito un unico criterio per la distribuzione delle case costruite per lavoratori: il criterio del bisogno attraverso un punteggio. Nessuno di noi sottovaluta questo criterio fondamentale; ma, d'altra parte, gli stessi lavoratori, anche se non si trovano in condizione di bisogno, aspirano a diventare proprietari della casa che abitano. Attraverso un ampliamento del piano dell'I. N. A.-Casa si potrebbe dar modo anche ad altri lavoratori, che hanno questa profonda aspirazione, di realizzarla. Tanto più che questo progetto prevede delle combinazioni particolari: esso tende, soprattutto, a servirsi della emissione di nuove obbligazioni, garantite dallo Stato, per la costruzione di altre case col piano Fanfani.

La gestione del piano potrebbe stipulare determinate convenzioni con le aziende qualora, come è probabile, intendano esse stesse, pagare un contributo aggiuntivo a quello fissato dalla legge, per andare incontro alle aspirazioni dei lavoratori delle loro aziende, onde dar modo di avere la possibilità di ottenere in assegnazione una casa con riscatto rateale.

Inoltre, possono esservi nel nostro paese determinate zone, in cui il problema degli alloggi è ancora molto grave e la situazione pesante. Attraverso disposizioni complementari di quelle in vigore, si potrebbero fissare criteri per la compilazione di determinati piani di costruzione, accogliendo le domande che i lavoratori, direttamente, potrebbero presentare, in ordine al desiderio di avere assegnata una casa.

È da ritenere, valutando anche i consensi avuti in diverse assemblee degli stessi lavo-

ratori, che questo provvedimento andrebbe incontro ad aspirazioni molto diffuse e sentite dagli interessati.

Il problema finanziario, connesso a questo provvedimento, verrebbe risolto con un'anticipazione sull'impegno già assunto dallo Stato, con la legge in vigore, per la costruzione di case di lavoratori: cioè, con l'anticipo di 25 miliardi l'anno per un periodo di quattro anni, fino al compimento dell'attuale piano di incremento della costruzione di case per lavoratori; e ciò anche per sopperire alle esigenze della lotta contro la disoccupazione.

Devo aggiungere un'altra osservazione: nei primi anni di applicazione del piano I. N. A.-Casa, alcune aziende, avvalendosi delle disposizioni di legge, hanno incrementato la costruzione di case per lavoratori, anticipando i contributi per tutto il periodo di applicazione del piano Fanfani; tanto che nei primi anni abbiamo avuto un incremento notevole nella costruzione di queste case destinate ai lavoratori. Dobbiamo, tuttavia, renderci conto che ormai, trascorsi questi primi tre anni, le aziende non hanno più la possibilità di avvalersi delle concessioni previste dalla legge per la costruzione di case destinate ai lavoratori, e quindi ne deriva da un lato una riduzione della costruzione di case e dall'altro un aumento della disoccupazione, già abbastanza pesante in Italia malgrado tutti gli sforzi fatti.

Ritengo che la mia proposta di legge possa almeno rappresentare uno strumento che non rallenti quello che è stato il ritmo della costruzione di case per i lavoratori, in questi ultimi anni. Queste sono le ragioni che mi hanno indotto a presentarla. Fra l'altro, essa è stata sottoscritta non soltanto da colleghi della maggioranza, ma anche da un certo numero di colleghi appartenenti ad altri settori.

Oso perciò sperare che la Camera accolga la proposta di legge e ne voti, intanto, la presa in considerazione.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevoli colleghi, come ha già ricordato l'onorevole Sabatini, il Governo ha presentato fin dal 31 gennaio 1952 un disegno di legge contenente appunto norme dirette a incrementare il piano di occupazione operaia e il piano economico. In esso, e precisamente al capo IX, sono previste norme destinate allo sviluppo della costruzione di case per i lavoratori, ed è altresì prevista una forma di emissione di obbligazioni garantite dallo Stato. La pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

posta di legge dell'onorevole Sabatini, sottoscritta anche da altri colleghi, presenta una formulazione dettagliata della materia, ragione per cui ritengo che in sede di discussione del disegno di legge si possa trovare un conveniente coordinamento delle varie norme. Il Governo, quindi, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Sabatini ed altri.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Seguito della discussione delle proposte di legge sulle incompatibilità parlamentari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Petrone: « Incompatibilità per i membri del Parlamento a ricoprire cariche in determinati enti e società » (305); Bellavista: « Norme sulla composizione dei consigli di amministrazione delle società commerciali del demanio dello Stato e degli enti pubblici dipendenti o vigilati dallo stesso » (1025); Vigorelli: « Sulle incompatibilità parlamentari » (1325).

È iscritto a parlare l'onorevole Cuttitta. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro subito che noi del partito nazionale monarchico siamo decisamente favorevoli alla proposta di legge, e, se abbiamo un'osservazione da fare, è questa: che essa giunge in ritardo.

L'onorevole Corbino ha espresso qualche preoccupazione per quelli che possono essere i giudizi dell'opinione pubblica su questa proposta di legge. Anche l'onorevole Quarello ha espresso timori e preoccupazioni; però, con molta disinvoltura, invece di convincersi che il male esiste, o che può esistere, ha creduto di poterlo negare, dicendo che si tratta di un falso allarme dato all'opinione pubblica da due onorevoli colleghi, dei quali ha creduto di fare i nomi, e che non erano presenti in aula: l'onorevole Viola e l'onorevole Finocchiaro Aprile, quest'ultimo non facente più parte della Camera, e che l'onorevole Quarello ha offeso in una maniera uguale, se non peggiore, di quella in cui ha offeso l'onorevole Viola. Non intendo riaprire la polemica; devo però rettificare un giudizio av-

ventato dell'onorevole Quarello, laddove egli ha affermato, con una sicurezza che non gli posso consentire, che l'onorevole Andrea Finocchiaro Aprile non è tornato in Parlamento perché gli elettori siciliani lo hanno punito, avendolo giudicato un calunniatore.

PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta!

CUTTITTA. Signor Presidente, a nome dei siciliani, desidero far sapere alla Camera che l'onorevole Andrea Finocchiaro Aprile non è tornato in Parlamento non per questo motivo, ma perché in Sicilia le sue idee sull'indipendentismo e sul separatismo non avevano seguito: la Sicilia è in gran parte monarchica e perciò unitaria e nazionale, e non poteva accedere all'idea di un distacco dell'isola dal resto dell'Italia. Semplicemente per questo egli non è tornato alla Camera.

L'allarme non è stato dato da calunniatori, checché ne pensi l'onorevole Quarello: l'allarme è stato dato da persone molto più autorevoli, e con argomenti assai più fondati di quanto si possa dire in una calunnia. Ha incominciato il venerando don Sturzo — venerando per l'età, perché io non venero le sue qualità politiche — che ha avuto una parte preminente nella vita politica italiana anteriore al ventennio fascista. Le affermazioni di don Sturzo vengono citate come fonte di autorevoli giudizi. Ebbene, don Sturzo si è soffermato diverse volte su questo argomento, ed è famoso al riguardo l'articolo pubblicato in un giornale: « Controllori e controllati », ed altri scritti nei quali egli ha denunciato il fatto che parlamentari cumulavano decine di cariche fuori del Parlamento.

Orbene, quando ci troviamo di fronte ad una persona così autorevole, di così provata esperienza politica, che oggi assume la parte di censore del partito di maggioranza, quando ci troviamo di fronte ad affermazioni che parlamentari cumulano molte cariche, io credo che non si possa con tanta leggerezza — come ha fatto l'onorevole Quarello — parlare di calunnie, ma di fatti che esistono obiettivamente, e che obiettivamente sono stati rilevati da persone autorevoli.

E, se non bastasse la testimonianza di don Sturzo, io devo ricordare all'onorevole Quarello, e a quanti possano avere le sue stesse idee in proposito, quel che hanno detto e scritto ben 74 nostri colleghi, senatori e deputati, in un libro nel quale sono stati esaminati, con molta obiettività, i problemi dell'ora e l'azione del Governo: « A svuotare le destre deve contribuire non solo la fermezza che le escluda da equivoche alleanze; deve in prima linea contribuire la moralizzazione

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

della vita pubblica». Ciò significa che 74 nostri colleghi ammettono la necessità che si debba giungere alla moralizzazione della vita pubblica... sia pure per svuotare le destre: questo lasciamolo correre, perché io penso la vita pubblica sarebbe da moralizzare anche se non ci fossero da svuotare le destre.

E poi: « I nostalgici fanno molto più della psicologia che della politica; come gridano al prestigio offeso, così speculano sullo sdegno del pubblico per il profittantismo, l'arrivismo, l'intrigo, la lentezza burocratica, gli scandali, le promesse non realizzate, la corsa ai posti lucrosi ». Come vedete, v'è una bella elencazione di deficienze, che vengono rilevate da 74 vostri colleghi e messe a nudo in un libro stampato. « I fascisti — continuano i signori della « vespa », tanto per chiamarli con un nome più familiare — non vi riconoscono i mali del fascismo ». Comunque, i nostri colleghi ammettono che questi guai esistono, che questo arrivismo, questa corsa ai posti lucrosi, queste deficienze ci sono; e però lamentano questo: che i fascisti non vi riconoscono il gerarchismo di ieri e la loro cecità; ma la moralizzazione della vita pubblica — consigliano — deve essere ricercata e promossa con tempestività e rigore per togliere oltre tutto ai neofascisti la piattaforma psicologica della loro propaganda. Io qui mi permetto di osservare agli onorevoli colleghi che tutto questo varrebbe la pena di perseguirlo anche se non vi fosse il pericolo della propaganda fascista.

E più oltre lo stesso libro continua così: « È profondamente amorale non cambiare rotta quando gli elementi della verità sono stati acquisiti e si persiste in una situazione di errore soltanto per non indebolire, tali errori riconoscendo, la propria posizione politica. E non vi è giustificazione di partito che tenga. Rifiutare di riconoscerli e di trarne le conseguenze non può che determinare la sfiducia negli uomini politici e nei partiti ai quali appartengono. Non è morale la insensibilità dei partiti e dei governanti alle accuse di incapacità ed anche solo di insufficienza amministrativa rivolte ad uomini di Governo. Questa insensibilità è niente altro che una forma di disprezzo dell'opinione pubblica ».

Concordo e pienamente sottoscrivo, perché mi è occorso di rilevare che, anche quando si denunciano fatti specifici con regolari interrogazioni alla Camera, nessuno si muove. Perciò in questo clima parlare di allarme dovuto a calunnie è davvero una cosa molto avventata, specie ove si consideri che il

fenomeno è stato autorevolmente rilevato anche dal Santo Padre che, nella sua esortazione di domenica 10 marzo, ha detto, fra l'altro, essere indispensabile moralizzare la vita pubblica e privata.

Di fronte dunque a queste autorevoli prese di posizione, io penso che non sia il caso di polemizzare oltre con l'onorevole Quarello, anche se egli si ostina a credere, come « madama la marchesa », che tutto va bene.

Per poter esaminare questa legge bisogna mettersi da un altro punto di vista e ricordarci; onorevoli colleghi, che noi parlamentari ci troviamo in una posizione di particolare delicatezza, una posizione di rappresentanza. Singolarmente, nella nostra vita privata, possiamo ritenerci liberi di fare ciò che più ci aggrada, ma non dobbiamo dimenticare di appartenere ad un corpo legislativo che ha una sua personalità collettiva. Per cinque anni, siamo stati designati da un cospicuo numero di elettori a rappresentarli in Parlamento. Possono avere sbagliato o indovinato nella scelta, ma hanno il diritto di esigere una nostra condotta lineare, corretta e non sospettabile.

Per questo motivo, anche quell'altra escandescenza dell'onorevole Quarello, il quale lamentava che molta gente vada a vedere se noi deputati spendiamo molto o spendiamo poco, non ha neppure essa ragione di essere, perché certi stati di improvvisa agiatezza non possono non essere guardati con sospetto. Noi non abbiamo il diritto di adontarci se ci sorvegliano. È loro diritto. Se non vogliamo questo controllo, allora non dobbiamo fare i deputati. (*Approvazioni*).

Abbiamo un prestigio; un prestigio del Parlamento da tenere alto, che non è né dell'onorevole Quarello, né del colonnello Cuttitta, né di alcun altro: è dell'istituzione cui tutti dobbiamo tenere, perché, se essa scade nel prestigio, nella considerazione pubblica, sarà questo il modo migliore per preparare l'avvento della dittatura. Quando, infatti, l'opinione pubblica si sarà stancata e disgustata di questo Parlamento, e per le scene da anfiteatro Flavio che vi si producono, e per la corruzione di cui vengono accusati taluni suoi membri, noi scadremo giorno per giorno. Non io, tu, l'altro: il Parlamento.

E allora, quando in questo clima sorge l'uomo « mandato dalla provvidenza » a mettere tutto a posto, la gente si rassegna facilmente alla dittatura e l'accetta come un male necessario.

Onorevoli colleghi, io sono un vecchio colonnello e mi è facile fare un ragguaglio

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

fra questo corpo che io chiamo legislativo e un altro corpo al quale ho appartenuto per oltre trent'anni. Per tutelare il prestigio del corpo degli ufficiali e dei sottufficiali delle forze armate abbiamo delle leggi assai restrittive, tanto da giungere alla eliminazione dai ruoli di un elemento il quale si sia reso colpevole di azione disdicevole e contraria alla delicatezza o di azione disdicevole e contraria al decoro. Pensate che cosa non si possa far rientrare della condotta dei militari, in servizio o nella vita privata, in cotali dizioni, e avrete un'idea delle restrizioni che impone loro la necessità di tenere alto il prestigio del corpo cui appartengono.

Io non posso, non voglio, e, del resto, non me lo consentirebbe l'onorevole Presidente, fare il processo o rifare la storia di certe calunnie, di accusati e di accusatori; ma credetemi, di azioni disdicevoli e contrarie alla delicatezza ne sono uscite anche dal vostro collegio di probiviri dopo le prime accuse formulate dall'onorevole Viola. E non dico altro. Il che (e chiudo questa parte polemica) ci autorizza a mettere molto in dubbio quella che può essere stata la serenità di giudizio, e del consiglio dei probiviri, e della commissione di indagine, che è sorta là dove occorreva una commissione di inchiesta che la Camera non volle. In queste condizioni di fatto, quando vi sono ancora procedimenti giudiziari in corso e tante altre cose che si vedono svolgere, non mi pare che sia prudente e generoso parlare di calunniatori.

Torniamo alla legge. Onorevoli colleghi, se è vero che durante la partecipazione a questa legislatura facciamo parte di un corpo legislativo, che abbiamo il dovere di tutelare nella sua dignità, non ci dobbiamo opporre a questa legge. Dobbiamo cercare anzi di renderla il più restrittiva possibile e non ci dobbiamo offendere, così come gli ufficiali non si offendono se hanno una legge che permette ai loro superiori di indagare nella loro vita privata e di punirli e di eliminarli dal corpo quando commettono azioni disdicevoli e contrarie al decoro. Non dobbiamo rifiutare questo controllo! Chi non si sente di sottostare a questo minimo di disciplina e di obbligo morale, che deriva dalla carica che abbiamo e dall'obbligo di accrescere il prestigio del Parlamento, anziché farlo scadere, non venga qui! Non è obbligatorio fare il deputato!

Io giungerei addirittura all'eccesso, cioè alla denuncia e verifica dei beni posseduti dal deputato al momento della nomina e alla verifica dei beni che egli possiede al momento in cui ha termine il suo mandato par-

lamentare. Non indietreggerò su nessuna forma di controllo, allo scopo di tranquillizzare l'opinione pubblica. Il deputato deve fare il deputato onestamente e senza l'idea di trarre profitto alcuno dalla carica. (*Interruzione del deputato Russo Perez*). Naturalmente sono d'accordo con lei, onorevole Russo Perez, perché il deputato ed il senatore, data l'enorme distrazione di tempo che loro si chiede per adempiere alle proprie funzioni, dovrebbero avere un trattamento economico adeguato. Dal deputato bisogna esigere che egli faccia il proprio dovere per intero. Non dovrebbe accadere mai di vedere una Camera allegramente vuota come quella che abbiamo in questo momento. A tal fine mi permetto subordinatamente di fare una proposta, sempre che si metta il deputato nelle condizioni in cui lo vuole porre l'onorevole Russo Perez, dandogli cioè una indipendenza economica.

È molto semplice, signor Presidente, avere la presenza del deputato, senza la firma sul registro di controllo: basta punire coloro che risultano assenti ad una qualsiasi votazione.

Può essere comodo venire all'inizio di una seduta, apporre la propria firma ed andarsene poco dopo. Comodo, ma non corretto. La mancanza del numero legale nelle votazioni dovrebbe farci arrossire. I giornalisti, che non sono teneri verso di noi e qualche volta calcano anche la mano per fare dello spirito, non mancano di informarne l'opinione pubblica; e ciò contribuisce ad accrescere il discredito verso il Parlamento. Dovrebbero essere più cauti e più misurati, e non eccedere, come fanno qualche volta, perché chi offende il Parlamento offende la libertà democratica.

RUSSO PEREZ. Offende se stesso.

CUTTITTA. Dicevo che vi è il rimedio per ottenere che gli onorevoli deputati e senatori stiano in aula, quando fossero trattati equamente; si potrebbe chiedere loro il sacrificio di essere più diligenti nell'adempimento dei loro doveri.

Non condivido le altre preoccupazioni dell'onorevole Corbino, il quale non vorrebbe che si limitasse, attraverso queste restrizioni, la possibilità di partecipazione alle legislature di elementi spiccatamente tecnici. Pazienza. Ogni legge ha il suo lato buono e quello cattivo. Ciò che conta è il risultato. Se questo è positivo, bisogna sopportare anche il bene non raggiunto. Del resto, credo sia preferibile avere pochi tecnici in Parlamento, piuttosto che averne molti impelagati più o meno con società ed imprese che, a loro mezzo, cercano di spillare milioni e miliardi allo Stato per finanziamenti ed altro.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

Preferiamo tecnici in meno, ma galantuomini in più.

Ci si preoccupa altresì dei funzionari che possono essere chiamati a funzioni di Governo. Nessuno li tocca, perché la legge dice che si mettono in aspettativa e, quando finisce il mandato parlamentare, riprendono il loro posto.

Mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi sugli articoli 5, 8 e 11, laddove appare manifesta da parte della Commissione l'intenzione di voler attenuare quanto più possibile la portata della legge. L'articolo 14 proponeva, nella stesura avuta dal sottocomitato, che « gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi e sui fatti relativi al comportamento ed al costume morale e politico, da chiunque attribuiti a membri del Governo o del Parlamento, sono di competenza della Giunta delle elezioni rispettivamente del Senato o della Camera dei deputati, con i poteri inquisitori e secondo le procedure da determinarsi con norme regolamentari ». La Commissione ha messo un po' d'acqua su questo vino. Ha detto: « Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni ». Non ha parlato di poteri inquisitori.

QUINTIERI, *Relatore*. Vi è il regolamento della Giunta.

CUTTITTA. Vi è proprio una tendenza che si manifesta anche in alcuni emendamenti che sono stati proposti da alcuni nostri colleghi.

Ho voluto richiamare l'attenzione su questa tendenza di attenuare la portata della legge, perché coloro che sono dell'avviso che la legge sia giusta (non coloro che, come l'onorevole Quarello, pensano che la legge sia basata su delle calunnie), perché coloro che sono d'accordo con me, ne seguano la discussione e siano presenti quando passeremo alla votazione degli articoli, in modo da fare accogliere, al momento opportuno, quegli emendamenti che rendono la legge più restrittiva e da far respingere gli emendamenti che cercano di attenuarne la portata.

Onorevoli colleghi, chiudo con le parole di un commento che su questioni affini a quella di cui ci occupiamo ha fatto l'organo del Vaticano, *L'Osservatore romano*: « Il problema dei problemi è un problema di onestà ». (*Applausi all'estrema destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Amatucci. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'importanza dell'argomento cui si riferisce la proposta di legge in esame, non-

ché il consenso quasi unanime sulla sua idea fondamentale e sulle sue principali disposizioni, fanno vivo in me il desiderio di discuterne con la massima serenità e obiettività.

Era prevedibile che una legge così fatta avesse avversari e strenui difensori, e che il dibattito si manifestasse vivace tra i sostenitori dell'una e dell'altra tesi. Ciò rientra, del resto, nei limiti e nella funzione del Parlamento, poiché ognuno è libero di manifestare il proprio parere contribuendo, con le argomentazioni che ritiene più utili e idonee, alla soluzione dei principali problemi.

La generalità degli interventi è stata favorevole alla proposta di legge in esame. Fino a questo momento solo l'onorevole Corbino, che pure sostanzialmente si è dichiarato favorevole, ha sollevato alcune riserve; mentre gli onorevoli Quarello e Chiaramello si sono manifestati decisamente ed energicamente contrari.

L'onorevole Chiaramello si è opposto alla proposta di legge richiamandosi ai principi della Costituzione, mentre l'onorevole Quarello l'ha combattuta in virtù di taluni principi, che io non ho compreso, della dottrina economica socialista! Comunque, onorevoli colleghi, una verità è certa. Quando si discute una legge che tocca noi stessi, che tocca la nostra esistenza o la possibilità della nostra futura esistenza, non si può rimanere perfettamente calmi, non si può avere la calma dei giudici. E questa è una legge fondamentale perché riguarda noi stessi.

Come le leggi sociali sono meno precise o addirittura progrediscono di meno sulla strada della precisione di fronte alle leggi fisiche, perché riguardano noi stessi, così quando noi discutiamo una legge siffatta è evidente che possa esservi da parte di tutti, fautori o avversari della proposta di legge, un certo turbamento che è perfettamente comprensibile (noi possiamo discutere con tutta calma di una legge mineraria, dell'ordinamento scolastico o giudiziario, ma è evidente, anche per ciò, che la stessa calma non possiamo tutti averla quando si discute una legge che incide sui limiti della esplicazione del mandato parlamentare, quando si ricoprono determinate cariche o si riveste una qualità determinata in enti o associazioni a cui lo Stato provvede in via normale o in via straordinaria).

Però questo turbamento non deve portare ad eccessi e, soprattutto, non deve autorizzare alcuni in quest'aula (a qualunque settore si appartenga) a combattere o a sostenere un provvedimento di questo genere

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

con argomentazioni che sono da una parte fuori della logica e dall'altra — mi sia permesso dirlo — in aperta violazione o in conflitto con il diritto positivo.

Perché? La questione delle incompatibilità è stata vivamente discussa e a volte anche con malcelata volontà di sminuire l'autorità e il prestigio del Parlamento, vale a dire quell'incompatibilità fra la funzione di deputato e le altre funzioni della pubblica e privata attività.

L'onorevole Cuttitta ha rivolto quasi un invito alla stampa ad astenersi dal commentare acutamente l'attività del Parlamento, perché, così facendo, essa contribuisce ad avvilirlo e a sminuirne il prestigio. Gli rispondo che, invece, è necessario che il Parlamento ritorni al suo prestigio, alla sua dignità, alla sua rettitudine e alla sua altezza di funzione: solo così potremo evitare di dar pretesto e occasione alla stampa di qualsiasi colore di incunearsi, quale elemento disgregatore, in quella compagine unitaria e morale che eleva la nostra funzione ad un campo superiore di dignità e di prestigio.

CUTTITTA. Sono pienamente d'accordo.

AMATUCCI. A proposito delle incompatibilità, il nostro diritto positivo ne stabilisce alcune, a cominciare dalla legge elettorale 5 febbraio 1948 che sancisce la incompatibilità della funzione di deputato con quella di consigliere regionale, di presidente di deputazione provinciale o di sindaco di capoluogo di provincia. Altre incompatibilità, come è noto, esistono per funzionari alle dirette dipendenze del potere esecutivo, come i magistrati, gli ufficiali e i diplomatici in attività di servizio.

Non bisogna dimenticare poi che, proprio nella legge elettorale, è menzionata un'ultima categoria, quella che riguarda tutti coloro che, in nome proprio o come rappresentanti di società, hanno rapporti con lo Stato, ed è evidente che quando, nel 1948, venne preparata la legge elettorale, tuttora in vigore, rimase fermo il concetto già vigente nelle precedenti legislature, tanto che noi potremmo ricordare esempi luminosi di deputati che, appena sfiorati dal sospetto di qualche azione capace di velare la loro probità, hanno saputo adottare una linea di condotta assolutamente rispondente al prestigio e all'autorità della funzione parlamentare di cui erano investiti. Tale incompatibilità è mantenuta anche nella legge del 1948 per impedire che un legislatore potesse favorire interessi privati a danno degli interessi della collettività.

Si arrivò infine alla famosa legge, pure del 1948, che determina l'ammontare delle indennità parlamentari: con tale legge venne espressamente sancito il divieto di cumulare tale indennità con eventuali proventi di carattere amministrativo conferiti dallo Stato o da enti pubblici o privati, collegati, per qualsiasi ragione od aspetto, col pubblico erario.

L'onorevole Chiaramello (che mi duole di non veder presente) si oppone all'approvazione della presente legge richiamandosi ai principi della nostra Costituzione: egli ha però dimenticato che proprio la nostra Costituzione stabilisce, negli articoli 65 e 66, che è la legge (cioè la legge attuale ch'è venuta — troppo tardi — in esame) che stabilisce i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopraggiunti, con l'ufficio di deputato o di senatore.

Ora io pongo in questa maniera la questione: dato l'attuale momento politico e sociale, data la complessità dei rapporti della vita sociale per cui non si può dire che esista attività, anche privata, nella quale non intervenga, lo Stato, sia sotto il profilo di controllo o di vigilanza, sia sotto forma di sovvenzione per il raggiungimento di determinati scopi collettivi, io penso che, verificandosi una situazione simile, quando il deputato viene a trovarsi in condizioni di coprire una carica od un incarico conferitogli dallo Stato, egli per primo deve trovarsi in condizioni di disagio e di difficoltà, perché avrebbe nello stesso tempo le due funzioni di vigilato e di vigilatore o di controllore e di controllato. Come la Corte dei conti è un organo ausiliario del Parlamento nell'importante funzione da questi esercitata per il controllo finanziario ed ha rapporti singolarmente stretti con Parlamento e Governo (in quanto partecipa del controllo consultivo dello Stato, nonché di quello preventivo di legittimità degli atti di Governo e, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, del controllo sulla gestione finanziaria degli enti convenzionati in via ordinaria), così il Parlamento deve avere la possibilità e deve essere messo in condizioni di esercitare il proprio controllo sulla funzione e sull'attività del potere esecutivo.

Da questa impostazione, da questi precedenti legislativi e costituzionali deriva la legge attuale, per modo che io penso che, a parte la sua formulazione (in quanto la considero troppo lunga e troppo generica, anche se nasconde il tentativo di voler salvaguardare determinati casi che in ogni caso potrebbero o non potrebbero essere accolti

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

dal Parlamento) essa merita la nostra approvazione.

Dovendo esprimere un parere personale, io l'avrei stilata con la formulazione di uno o due articoli al più, nei quali si sarebbe impedito al senatore o al deputato di ricoprire determinati incarichi e ricevere determinate remunerazioni, perché queste sono le cause che autorizzano una certa stampa ad avvilitare e a screditare l'autorità del Parlamento.

La proposta di legge in esame è stata un po' il coacervo (non voglio con questo offendere l'alto valore e la competenza dei colleghi che, partecipando a quel sotto-comitato, sono stati poi i redattori materiali del testo definitivo della proposta sulla quale noi portiamo il nostro esame) è stata il coacervo delle tre proposte che cronologicamente si sono succedute nella presentazione, attraverso le iniziative dell'onorevole Petrone prima, dello onorevole Bellavista poi e, infine, dell'onorevole Vigorelli.

Non ho bisogno di ricordare a voi oggi quali sono i principi fondamentali animatori delle tre proposte, perché mentre l'onorevole Petrone proponeva con il suo progetto di legge di sanzionare il divieto per i membri del Parlamento di ricoprire cariche amministrative conferite dal Governo (sottolineo: cariche amministrative) o in enti e in società nei quali tali nomine spettavano al potere esecutivo, la proposta Bellavista fa un passo in avanti, quasi che in essa si senta l'eco di quella campagna di stampa e di quelle vivaci discussioni che la proposta di legge Petrone aveva provocato all'atto della sua presentazione, perché la proposta Bellavista rappresenta quasi l'esasperazione dei principi sanciti dalla proposta di legge Petrone, in quanto tende ad escludere dalle cariche di cui sopra — cioè quelle amministrative — non solo i membri del Parlamento, ma anche i funzionari dello Stato. L'onorevole Vigorelli, mirava ad impedire che i membri del Parlamento potessero ricoprire cariche retribuite dalla pubblica amministrazione, che i membri del Parlamento potessero servirsi dell'ufficio parlamentare per conseguire vantaggi di carriera e che, se fossero magistrati, potessero esercitare contemporaneamente i due mandati di giudice e di deputato.

A proposito dei funzionari dello Stato, dirò di qui a poco che cosa erano precedentemente essi in questa Camera, come erano considerati e quale rigore veniva usato; ed ogni volta che, in ogni legislatura, si doveva procedere al sorteggio di quel determinato

numero (che era di 40), venivano levate dai banchi della sinistra, attraverso le voci degli onorevoli Turati, Bonomi, Crispi ed altri valorosi parlamentari, proteste violentissime, onde evitare che attraverso una determinata disposizione si potesse intaccare la dignità e l'onorabilità dei membri del Parlamento.

E ricordiamo la voce dell'onorevole Sonnino ammonire che il deputato doveva venire qui spoglio da qualsiasi interesse o da qualsiasi cointeressenza. « Il deputato — continuava l'onorevole Sonnino — deve essere una campana di vetro nella quale ognuno, a suo piacimento ed a sua volontà, possa fissare lo sguardo per ricavarvi solo esempi di imitazione, di rettitudine e di probità morale ».

Questo è il concetto della proposta di legge, onorevoli colleghi. Se noi partiamo da questi concetti, se percorriamo le grandi vie che ci hanno insegnato questi nostri grandi avi o questi nostri predecessori che hanno onorato il Parlamento con la loro miseria, con la loro nobiltà, con la loro unica ricchezza che era quella dell'ingegno e quella data dalle doti morali, dinanzi alla quale avversari ed amici avevano soltanto il dovere di inchinarsi, se noi partiamo da questi concetti, dicevo, e se riportiamo il Parlamento a queste sue gloriose origini, siate sicuri che avremo percorso i tre quarti del nostro cammino, e non vi sarà stampa che non si inchinerà di fronte alla nostra alta funzione legislativa, al nostro lavoro, al nostro pensare, che è sempre dettato dalla tutela dell'interesse nazionale.

Ebbene, onorevoli colleghi, prendo spunto da uno dei molti emendamenti che sono stati presentati, per richiamare l'attenzione del sottosegretario Lucifredi nei riguardi dei magistrati.

Voglio premettere che, come avvocato, rispetto e venero i magistrati, e non vorrei che si vedesse in quanto sto per dire qualche cosa che voglia significare attentato alla stima che ho per essi.

Come diversa è la situazione di oggi da quella dei magistrati di ieri! La legge elettorale del 1948 richiede, per essi, un solo requisito, cioè la messa in aspettativa dal momento dell'accettazione della candidatura; mentre nelle leggi fondamentali elettorali, a cominciare dal testo unico delle leggi elettorali del 1882, per giungere alle leggi del 1911, 1913, 1919, si stabilì che i magistrati non potessero essere candidati politici quando esercitavano le proprie funzioni nel campo della loro giurisdizione attuale o che, comunque, non le avessero esercitate se non sei mesi prima dalla

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

data della presentazione della candidatura. Era questo un principio che valeva a salvaguardare l'indipendenza della magistratura; quella indipendenza che noi oggi vogliamo assicurarle attraverso la creazione del Consiglio superiore della magistratura; ma si voleva impedire anche il solo sospetto che un magistrato potesse presentarsi come candidato nella zona dove aveva esercitato le funzioni. Perché questo semplice sospetto significava non solo avvilire la dignità del candidato, ma sostituire l'altezza e il prestigio della giustizia.

I concetti sono mutati; sono evoluzioni dei tempi, nei quali io devo marciare, mio malgrado, perché trasportato come molecola in questo immenso grande torrente del progresso e della civiltà. Ma sono, forse, un retrivo, se mi sento tuttora ancorato ad alcuni principi di onestà e di moralità, che nel secolo scorso trovarono, in tutti i campi della pubblica amministrazione, non solo apostoli, ma forse anche martiri? Di apostoli e di martiri, nel campo della politica e della scienza, è stata luminosamente costellata la via della storia, del progresso e della civiltà italiana.

Chiedo venia di questa lunga digressione.

Avevo, dunque, richiamato l'attenzione sull'articolo 4, nel quale è detto che i magistrati, eletti deputati, devono essere collocati in congedo straordinario. Mi sembra una formulazione non precisa. Se un primo presidente o un presidente di sezione o un consigliere di corte di appello viene nominato deputato o senatore, vi troverete nella difficoltà di non poter coprire, per il periodo della legislatura, il posto lasciato da questo alto magistrato. È una osservazione che mi permetto di fare al Governo, salvo a trovare la formulazione adatta al momento opportuno, in sede di discussione dei singoli articoli.

Desidero rilevare un'altra cosa. Si parla di incompatibilità e di ineleggibilità. Ebbene, non vi è oggi paese, che non abbia adottato criteri drastici in materia di incompatibilità parlamentari.

Ultimamente è stata la Francia, anche la Svizzera — che sempre è la perla di tutte le civiltà occidentali, nel campo del progresso e del diritto, oltre che in quello della cortesia internazionale — a segnare il passo alla pari delle più grandi nazioni.

Ebbene, bisognerebbe ricordare qual era la legge degli Asburgo in questa materia. Il deputato doveva presentarsi alle grandi assemblee povero, e ricco soltanto del suo sapere e della sua onestà; non un'ombra di sospetto doveva velare la sua figura. E quando

nel parlamento inglese il presidente ebbe a muovere un'accusa ad un deputato perché costui nel difendere una causa demaniale aveva percepito un compenso che non doveva percepire, in quanto la tutela degli interessi che egli aveva patrocinato riguardava anche la tutela dello Stato di cui era legittimo rappresentante, in quella storica seduta del parlamento inglese si levò un coro di proteste contro questo deputato che nell'esercizio professionale aveva fatto quello che oggi tutti purtroppo fanno!

Non dobbiamo essere noi gli imitatori di altre nazioni, perché questo sarebbe assurdo. Noi, che in ogni momento ci qualificiamo figli della terra che è stata culla del diritto e della civiltà, noi che diciamo essere i custodi di questa nostra ferrea tradizione del sapere e del progresso non dobbiamo prendere ad imitazione legislazioni di altri Stati, perché abbiamo una sola ricchezza, quella che ci viene dal nostro sapere e dalla nostra coscienza.

Il parlamento francese ha escluso dalle incompatibilità parlamentari quegli incarichi e quelle cariche che erano stati assunti o che potevano essere assunti durante il periodo antecedente alla presentazione della candidatura, perché in questo caso non vi è possibilità di sospetti di accaparramenti né di abusi del mandato parlamentare, come sostiene la proposta Vigorelli.

Si tratta di vedere come bisogna disciplinare questa materia e se sia il caso di consentire queste cariche per tutti quei colleghi che prima di essere eletti deputati avessero un determinato incarico. Invece, per quelle cariche che sono state conquistate, assegnate o elargite durante il mandato parlamentare, l'eccezione non deve subire soluzioni di continuità ed il divieto deve essere assoluto, preciso e tassativo.

Brevi considerazioni desidero fare per quanto riguarda i funzionari dello Stato. È stato presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 3 dagli onorevoli Almirante, Codacci-Pisanelli e Petrone. La Camera nella sua alta sovranità valuterà l'opportunità o meno di accogliere questo emendamento.

Tuttavia mi permetto di osservare che mentre nelle passate leggi elettorali gli impiegati o i funzionari dello Stato, qualunque essi fossero (e venivano considerati impiegati anche coloro che temporaneamente avessero la reggenza dell'ufficio, ma percepissero un emolumento che gravasse sul bilancio dello Stato), i magistrati, i membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione, del Con-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

siglio superiore di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, i professori ordinari delle università e degli altri istituti pubblici nei quali si conferivano i supremi gradi accademici, tutti questi funzionari e impiegati dello Stato — dico — non potevano superare, comunque, il numero di 40. Oggi, invece — a quanto so — gli impiegati dello Stato, in questa Camera, ammontano a circa 170-180!

Verso questi colleghi io nulla ho da eccepire per il loro valore, per il contributo quotidiano che portano ai lavori legislativi, per l'alta loro competenza. Però, mi permetto di osservare che effettivamente, avere qui funzionari, impiegati dello Stato che nello stesso tempo percepiscono l'indennità parlamentare e gli emolumenti che loro spettano, a carico dell'amministrazione dalla quale provengono, costituisce indubbiamente la causa per la quale certa stampa, sadicamente, si diverte e tenta di insidiare le fondamenta stesse dell'istituto parlamentare. È appunto per questo che si cerca di avvilitare questa nostra funzione ed in modo particolare da alcuni elementi e da certe parti, ignorando deliberatamente quali siano i sacrifici, i tormenti e (perché non dirlo?), l'abnegazione con la quale gran parte di noi è costretta a svolgere le sue funzioni in questa Camera, sacrificando, inoltre, interessi professionali e gli interessi della propria famiglia. Spesso per mesi non si riesce neppure a vedere i propri figli per tutelare gli interessi superiori della nazione.

È per questo che io voglio richiamare l'attenzione della Camera e del Governo su questo stato di cose. L'onorevole Lucifredi mi consenta di leggere il documento V del 1920, appunto per dimostrare che cosa si diceva in proposito allora, e per illustrare che cos'era questo nostro glorioso Parlamento. Il documento dice: « Quando con un decreto è assegnato lo stipendio e questo è stanziato sul bilancio, a nulla giova la rinuncia dell'impiegato perché egli potrebbe riprenderlo quando vuole, in quanto, mantenendo il suo posto d'impiegato negli organici durante l'esercizio di deputato, ne avrebbe gli aumenti e le promozioni, e quando gli piacesse lasciare il mandato, ripiglierebbe l'ufficio migliorato ». Ecco qual era, allora, la concezione a questo riguardo.

Onorevoli colleghi, noi conosciamo che cosa sia in pratica la vita amministrativa dello Stato, e nessuno può illudersi in questa Camera, che anche il più modesto impiegato, eletto senatore o deputato, ritornando non eletto o per volontà propria al posto che prima

occupava, possa essere trattato come i suoi colleghi, senza tener conto di quello che è stato, e degli innegabili vantaggi che egli avrà conseguito rispetto agli altri impiegati!

L'onorevole Corbino ha osservato che con questa legge si spingono i migliori ad allontanarsi dal Parlamento, e si apre la via, l'ingresso al Parlamento ai mediocri.

Con tutto il rispetto che gli devo, debbo rispondergli che questa affermazione non risponde a verità e che nel testo di legge è prevista una norma per la quale, in determinati casi, il Parlamento può ratificare senz'altro la nomina di deputati o senatori — da parte del Governo — a posti direttivi in enti pubblici o società. È inesatto quanto si è voluto trarre dall'esempio di quel direttore generale della Banca d'Italia, Stigler. È questo un caso avvenuto trenta o quaranta anni fa, e non mi pare che sia stato opportuno portarlo qui, anche se appoggiato dall'autorità dell'onorevole Corbino, e per criticare la proposta di legge con argomentazioni a sensazione, tanto più che proprio l'onorevole Corbino ha dichiarato che le funzioni di deputato sono tali che non lasciano il tempo di fare nulla di più, ed ha dichiarato altresì che nella prossima legislatura intende non presentarsi alle elezioni e dedicarsi, invece, esclusivamente ai suoi studi e al suo insegnamento, nella sua Napoli che, come su tutti noi meridionali, ma soprattutto su di lui, esercita il suo eterno magico potere ammaliatore.

Onorevoli colleghi, non si tratta di reagire — come diceva l'onorevole Quarello venerdì scorso — a determinati episodi o a determinati casi, dei quali la Camera, non molto tempo fa, ha avuto occasione di occuparsi. Il Parlamento italiano è superiore a questi episodi di uomini o di gruppi, esso non dimentica mai la sua funzione, il suo prestigio e la sua dignità.

Io reagisco contro l'affermazione secondo la quale con la legge attuale si vorrebbe moralizzare, o addirittura ripristinare, il buon costume della vita pubblica italiana. Io mi rifiuto di credere che vi siano degli inquinamenti o delle devastazioni nel campo morale, e, soprattutto, in quello psicologico.

Il Parlamento italiano ha sempre saputo mantenere alto il proprio prestigio.

Lo scopo della legge in esame non è quello di moralizzare. Non si deve moralizzare ciò che non ha bisogno di essere moralizzato. Lo scopo della legge è diverso: essa mira a rendere più efficiente la funzione dei deputati e a rendere più distinti i loro compiti e i loro doveri.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

Onorevoli colleghi, come abbiamo sempre censurato chiunque abbia voluto abusare della tribuna parlamentare per farne insidioso strumento di propaganda, o addirittura per farne la piattaforma di un'azione politica contro gli interessi superiori della nazione, così, approvando questa proposta di legge, noi faremo in modo che il deputato potrà con maggiore scrupolo, con più alto senso di responsabilità e con più profonda coscienza, adempiere al proprio mandato, operando in un Parlamento che sempre è stato e sempre sarà — tranne la recente dolorosa e triste pausa — l'invincibile baluardo della difesa delle pubbliche e private libertà democratiche. (*Vivi applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zanfagnini. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Montini. Poiché non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Pesenti. Poiché non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Caronia. Ne ha facoltà.

CARONIA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, avrei preferito che questa legge non fosse stata mai presentata. Questa legge dovrebbe essere scritta soltanto nella nostra coscienza, nel nostro costume, non sulla carta.

Generalmente una legge nasce quando gli eventi ne creano la necessità. Se qualche anno fa a qualcuno dei nostri colleghi è venuto in mente di proporre questa legge e se oggi la Camera la discute, significa che qualcosa è avvenuto che ne ha suggerito l'opportunità.

Questa constatazione non è certamente lusinghiera per noi parlamentari; ma i fatti sono quelli che sono e dobbiamo guardare la realtà quale essa si presenta.

Parecchi casi, purtroppo, in questo primo agitato periodo della nostra rinascenza democratica sono stati portati alla ribalta del Parlamento e della pubblica opinione, rispondenti a fatti veri o presunti, esagerati o fallaci, ed è bene che il Parlamento, geloso del proprio prestigio, e più della propria funzione, non permetta il ripetersi di episodi che possano gettare il discredito sull'istituto parlamentare.

Non sono d'accordo con l'onorevole Quarello quando afferma che bisogna senz'altro respingere la legge, perché la sua approvazione giustificerebbe le accuse più o meno avventate lanciate contro qualche parlamentare.

Nessuna ombra deve offuscare la figura ed il prestigio del parlamentare e del Parlamento, che, come bene ha detto l'onorevole Cuttitta, è l'unico presidio della democrazia e della libertà: quando crolla il prestigio del Parlamento crollano la democrazia e la libertà.

Se al raggiungimento di questa finalità dovrà contribuire la legge, se essa, come felicemente si esprime l'onorevole relatore « ha lo scopo di sempre più elevare l'altissima funzione del legislatore e di impedire che ombre di qualsiasi genere possano offuscare la personalità dei membri del Parlamento », sia la benvenuta e sia accolta dall'unanime consenso, senza limitazioni, senza riserve, senza ipocrisie. Ecco, onorevole Quarello, la maniera migliore di difendere il prestigio del Parlamento: allontanare le ombre che possono offuscarlo.

Non voglio entrare nella discussione della opportunità di questa legge dal lato politico-giuridico-morale. Abbiamo sentito adesso un magnifico discorso dell'onorevole Amatucci, che questo punto ha trattato. Non intendo ripetere quello che da lui è già stato egregiamente detto. L'incompatibilità — ripeto — dovrebbe essere sentita nella nostra coscienza, nel nostro costume; ma non è male che sia anche consacrata in una legge, dal momento che vi è chi tale incompatibilità non sente.

Non credo vi sia alcuno che possa mettere in dubbio la sconvenienza di veder cumulati nella stessa persona le funzioni di controllore e di controllato. Sarebbe come se in un'amministrazione fosse consentita nella stessa persona la funzione del sindaco e dell'amministratore. Se questo mai si è visto nell'infima delle aziende, pubblica o privata, come può tollerarsi nella massima delle aziende, quella dello Stato?

Eppure questo oggi si verifica e non in via eccezionale. Non faccio esemplificazioni per evitare il minimo riferimento a fatti personali, perché è bene che la discussione si mantenga nella sfera superiore dei principi, al di sopra di qualsiasi interesse che non sia l'interesse generale.

Non credo che vi sia chi non veda quale menomazione costituisca per il parlamentare l'appartenenza sotto qualsiasi forma ad un ente, che sia comunque in rapporto finanziario con lo Stato e che dovrebbe dallo stesso parlamentare essere controllato, mentre è questi che di fatto diventa dominato e controllato. Quale indipendenza di giudizio può egli avere tutte le volte che sarà costretto ad intervenire per il controllo dell'attività finanziaria dell'ente da cui dipende? E quali in-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

teressi talvolta egli non è costretto a servire, spesso incoscientemente, in netto contrasto con gli interessi che dovrebbe sostenere?

Estendendo al di là di certi limiti la partecipazione, a qualsiasi titolo, dei parlamentari ad enti o istituti dipendenti dallo Stato si arriverebbe alla liquidazione del Parlamento, perché il Parlamento diverrebbe nient'altro che un organo dipendente dall'esecutivo, destinato a ratificare ciò che l'esecutivo decide. Comprendiamo nell'esecutivo l'infinità di enti, statali, parastatali o comunque in rapporti finanziari con lo Stato, che lo Stato fascista aveva creato e che i governi democratici conservano, mentre altri continuano a crearne.

Faccio una semplice ipotesi. Se la maggior parte dei 574, quanti noi siamo, finisse per far parte dei vari enti, quale sarebbe la sorte del Parlamento? Esso perderebbe la sua funzione, verrebbe meno alle sue finalità ed in grave pericolo sarebbe la democrazia e con essa la libertà.

Quando si iniziò l'attuale legislatura venne sentito il bisogno di stabilire alcune incompatibilità, e venne promulgata, nell'agosto 1948 la legge n. 24, con la quale però veniva preso in esame un solo lato della questione e non il più importante, cioè quello del cumulo degli stipendi, assegni e compensi. Dice infatti la legge, all'articolo 2: «Con l'indennità parlamentare non possono cumularsi assegni o indennità, gettoni o medaglie di presenza, ecc. comunque derivanti da incarichi amministrativi conferiti dallo Stato, da enti pubblici, da banche d'interesse nazionale, da istituti di credito di diritto pubblico, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti con le regioni, le province, i comuni». La legge è servita a tranquillizzare la coscienza dei parlamentari che cumulavano parecchi incarichi. Definisco la legge un atto d'ipocrisia, perché il compenso è l'ultima cosa; importante soprattutto è il cumulo di funzioni che le cariche importano, senza voler tener conto dell'elastica interpretazione data spesso alla rinuncia agli emolumenti e degli altri numerosi benefici alle cariche connessi.

Ma, a parte i motivi d'incompatibilità di ordine politico-morale, vi è un motivo di ordine materiale, cui a torto si dà poca importanza, e su cui voglio richiamare l'attenzione della Camera, cioè l'impossibilità materiale di compiere nello stesso tempo funzioni diverse. Apparteniamo ad una legislatura che ha un lavoro gravosissimo da compiere: dobbiamo elaborare le leggi di applicazione della Costi-

tuzione. Difatti stiamo lavorando molto, stiamo lavorando come nessuna legislatura ha mai lavorato. Come si può conciliare questo ingente lavoro legislativo con altri lavori non meno gravosi in rapporto con altri incarichi?

O si dà la preferenza ai lavori parlamentari, o si dà la preferenza alle altre attività eventualmente al parlamentare affidate.

Vi è veramente chi creda che si possa servire due padroni, quando non sono cinque, sei od anche quindici, sedici?

Diciamo la verità: quanti di noi assolvono pienamente ai loro doveri parlamentari? L'assenza frequente di un gran numero di deputati alle sedute danno la riprova di quanto affermo. Molti di noi sono presi da altri impegni in rapporto alle loro cariche e debbono quindi trascurare spesso l'uno o l'altro dovere. Mai come in questa legislatura abbiamo avuto tanti casi di mancanza del numero legale! Anche in questo momento, mentre stiamo discutendo un argomento importantissimo, non è presente che un decimo dei componenti l'Assemblea! Quale dimostrazione più chiara della impossibilità materiale di assolvere a parecchi compiti nello stesso tempo?

Ho detto che non voglio fare esemplificazioni, ma permettetemi di farne una che riguarda la mia persona. Sono professore ordinario di università e sono nella condizione privilegiata di avere come sede Roma. Eppure, se sapeste quante volte sorge in me questo contrasto: se debba andare a compiere il mio dovere di insegnante o se debba venire a compiere il mio dovere di deputato nell'Assemblea o nelle Commissioni!

Peggio andavano le cose quando rivestivo la carica di rettore dell'università di Roma, con i suoi 44.000 studenti; carica che assorbiva gran parte della mia giornata. Con molta buona volontà e facendo sacrificio del riposo e dell'attività personale, riuscivo allora ad assolvere ai miei doveri di costituente, di rettore e d'insegnante come oggi riesco ad assolvere, bene o male, ai miei compiti: ma fino a quando?

Che dire di professori che appartengono ad altre università, che mai hanno fatto lezione, che non conoscono nemmeno materialmente la propria sede, perché mai hanno avuto il tempo di andarvi? Ma son forse diventate cose superflue l'insegnamento e la ricerca scientifica? Giustamente la legge in discussione stabilisce all'articolo 3 l'incompatibilità della funzione dei magistrati e degli altri funzionari delle pubbliche amministrazioni con a funzione parlamentare, e, per non privare

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

il cittadino del diritto di poter esercitare il mandato parlamentare e nello stesso tempo per assicurare al parlamento l'apporto di speciali competenze, dà il diritto a detti funzionari di usufruire di un congedo straordinario che non interrompa la carriera e non li privi dei benefici del trattamento economico. Perché la stessa norma non deve applicarsi ai professori?

L'onorevole Corbino prima, e l'onorevole Quarello dopo, hanno fatto un'osservazione che potrebbe sembrare valida ma non lo è. Essi dicono: se estendiamo le incompatibilità, se cioè limitiamo il campo di scelta, perdiamo elementi preziosissimi per il Parlamento.

L'argomento, già controbattuto dall'onorevole Amatucci, è un argomento capzioso. La legge delle incompatibilità, come le precedenti leggi, non priva alcun cittadino del diritto di poter esplicare l'attività parlamentare quando gli elettori lo permettono. Ma non è necessario che questo tal cittadino, se vuol fare il deputato, continui ad esplicare la sua attività al di fuori del Parlamento, quando tale attività è moralmente e materialmente incompatibile con quella parlamentare. Chi impedisce a un professore, a un direttore di azienda, a un direttore di banca, a un consigliere di Stato di adire al Parlamento quando lo desidera e quando gli elettori lo prescelgono, purché cessi, per quel periodo, di occuparsi delle altre attività?

Ha detto ancora l'onorevole Quarello che vi sono elementi di grandissimo valore, che hanno saputo creare grandi attività produttive, che hanno saputo aumentare la ricchezza del paese, e che sarebbe dannoso impedire a tali elementi di portare il loro prezioso contributo nel nostro Parlamento.

Onorevoli colleghi, quando mettiamo queste persone nella condizione di rinunciare alla loro attività parlamentare facciamo un servizio al paese perché permettiamo loro di non togliere nulla all'attività cui sono dedicati. Che se poi hanno la « fregola » di fare i parlamentari, rinuncino ad altre attività, nelle quali certamente altri li sostituiranno. Non possiamo ammettere, riconoscendo esatte le tesi degli onorevoli Corbino e Quarello, che in una nazione di circa 50 milioni di abitanti, soltanto tra poche categorie si possano trovare gli individui capaci di fare i parlamentari. Faremmo un grave torto all'intelligenza ed alla cultura del popolo italiano!

Possiamo con sicura coscienza affermare che l'incompatibilità di indole politica e

morale, ed anche materiale, nulla farebbe perdere al nostro Parlamento, apporterebbe anzi sicuri vantaggi, perché vi sarebbero parlamentari di maggiore attività. Quante questioni sono sorte nella nostra Camera di importanza grandissima che poi sono sboccate in leggi delle quali talvolta abbiamo dovuto pentirci, perché imperfette e difettose! E perché questo? Perché spesso non eravamo tutti qui a discutere, perché spesso eravamo assai pochi e di questi pochi non tutti interessati all'argomento in discussione. Bisogna che del Parlamento facciano parte uomini disinteressati che possano esclusivamente dedicarsi all'attività legislativa, che è la più alta delle attività.

Porto un esempio che è la migliore risposta concreta alle osservazioni degli onorevoli Corbino e Quarello. Avevo promesso di non fare esemplificazioni. Ho fatto l'eccezione per il caso riguardante la mia persona, permettetemi che ne faccia altra che non ha però alcun carattere personale.

Un parlamentino regionale, del nostro assai meno importante (non mi appello a parlamenti stranieri perché preferisco restare in casa nostra), prima di sciogliersi ha fatto una legge elettorale nella quale ha stabilito le incompatibilità.

Vi leggo la lista di tali incompatibilità:

Non possono far parte del consiglio regionale: gli impiegati della regione, nonché i dipendenti dello Stato, di enti e di istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza della regione e dello Stato, ad eccezione dei professori d'università (personalmente, come ho detto non ammetto questa eccezione),...

ERMINI. Vi è la Costituzione.

CARONIA. La Costituzione va opportunamente interpretata.

...a meno che non si sieno posti in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare.

La norma, come è evidente, non toglie la possibilità di far parte del parlamentino, accordando un congedo straordinario che garantisce la conservazione di ogni diritto.

DE VITA. E quando la legislatura sarà finita, che cosa faranno?

CUTTITTA. Torneranno ad insegnare presso le università.

CARONIA. Rispondo subito, onorevole De Vita. Cincinnato tornava a lavorare la terra. Il deputato tornerà al suo lavoro, se qualcosa saprà fare. Mi è gradito portare un esempio magnifico, ma non recente.

Un nostro grande parlamentare, il decano di tutti i parlamentari, l'onorevole Vittorio

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

Emanuele Orlando in anni assai lontani, dopo aver cessato di fare il ministro della giustizia, ritornava a fare l'avvocato e diramava una circolare a stampa con la quale avvertiva i suoi clienti che si metteva a loro disposizione, ma che non intendeva accettare il patrocinio di cause in contrasto con gli interessi dello Stato. Esempio mirabile di correttezza politica e morale. Quando si cessa dall'attività parlamentare, si torna modestamente al proprio lavoro, onorevole De Vita, perché non è giusto che soltanto per il fatto di essere stato deputato o ministro si debba vivere per tutta la vita a carico dello Stato.

DE VITA. Ella ritiene incompatibile l'attività di deputato con quella di medico?

CARONIA. Non ho detto mai questo. Ma è certo che, avendo voluto fare il deputato, ho dovuto di molto ridurre la mia attività di medico.

DE VITA. Quindi, non è compatibile. Ne prendiamo atto.

CARONIA. No, l'esercizio della libera professione è compatibile in tutte le condizioni, facendo i conti naturalmente con la disponibilità del tempo. Se ieri dedicavo 4 o 5 ore alla mia attività professionale, oggi gliene dedico solo una, cioè quel tanto che è necessario per non interrompere la mia libera attività e che non mi obbliga a vivere di politica.

Ammirate, onorevoli colleghi, la delicatezza dell'avvocato Orlando: non attività professionale che potesse lontanamente essere contro gli interessi dello Stato, ma libera attività per assicurarsi i mezzi di vita. Chiunque deve poter esplicitare la sua attività professionale compatibilmente con le sue attività politiche, ma mai servirsi della sua posizione politica per trarne vantaggio personale.

E continuo nell'elenco delle incompatibilità del parlamentino siciliano:

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di: membri del Parlamento nazionale, di consiglieri regionali di altre regioni, di commissario dello Stato per la regione siciliana, di sindaco dei comuni capoluoghi di circoscrizione elettorale con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, di segretario generale della presidenza regionale siciliana, di capo di gabinetto e segretario particolare dei ministri, dei sottosegretari di Stato, dei presidenti delle regioni e degli assessori regionali.

Ed ancora: non possono essere consiglieri regionali coloro che in proprio, in qualità di rappresentanti legali, amministratori, dirigenti di società o imprese private, risultano vincolati con lo Stato o la regione per con-

tratti di opere o somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta.

E ancora: i rappresentanti, gli amministratori, i dirigenti di società ed imprese volte al profitto di privati che godono di contributi, concorsi o sussidi o garanzie da parte dello Stato o della regione.

Ed ancora: i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro a persone, società e imprese vincolate allo Stato o alla regione nel modo di cui sopra.

E ancora: i commissari liquidatori, i presidenti, i componenti di consigli d'amministrazione e di collegi sindacali, i dirigenti di enti pubblici o privati soggetti alla vigilanza e alla tutela della regione e dello Stato che siano ammessi a fruire dei contributi, concorsi o sussidi da parte dei medesimi, salvo che effettivamente non siano cessati dalle funzioni in conseguenza di dimissioni o di altra causa almeno 90 giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

E ancora: i magistrati dell'ordine giudiziario, nonché i membri del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, i consiglieri della Corte dei conti e della sezione staccata della Corte dei conti della regione siciliana.

E ancora: i prefetti e i viceprefetti della Repubblica, il capo e il vicecapo della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza, i generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il loro comando in Sicilia, i funzionari, i dirigenti delle cancellerie e segreterie dei consigli di giustizia amministrativa, delle corti di appello e dei tribunali della Sicilia, i funzionari di pubblica sicurezza, i capi dei servizi degli uffici centrali e periferici dipendenti o vigilati dalla regione, nonché degli uffici statali che svolgono attività nella regione.

Come vedete, la serie delle incompatibilità non è breve. Si disse, quando fu pubblicata la legge, che la regione non avrebbe trovato, con queste limitazioni, uomini capaci di legiferare e governare. I fatti hanno smentito questo timore: il popolo ha saputo scegliere i suoi 90 rappresentanti che adempiono degnamente il loro compito, come degnamente lo avevano svolto i consiglieri della legislatura precedente.

È da augurarsi che la Camera approvi questa legge, assai più blanda di quella sici-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

liana, senza limitazioni, senza riserve, senza ipocrisie.

Prima di porre termine al mio intervento, devo richiamare l'attenzione della Camera su un altro argomento molto delicato e non meno importante di quello relativo alle incompatibilità parlamentari. Uno dei proponenti della legge ora in esame, l'onorevole Bellavista, aveva giustamente prospettato un'altra serie di incompatibilità, le incompatibilità burocratiche, ed il suo progetto riguardava in modo speciale la situazione di alcuni alti funzionari, specialmente delle finanze e del tesoro, proponendo che questi non avrebbero dovuto far parte dei consigli di amministrazione di enti demaniali. Si tratta, secondo me, di una norma opportunissima, ma che andrebbe estesa anche ad altre amministrazioni dello Stato.

Chi si dà la pena di leggere la composizione dei consigli di amministrazione degli infiniti enti che deliziano il nostro paese può constatare quanto sia elevato il numero degli alti funzionari che fanno parte dei vari consigli di amministrazione. Ne consegue che tutto risulta sempre in regola nella gestione di tutti gli enti direttamente o indirettamente gestiti dallo Stato.

Non mi dilungo ad enumerare gli inconvenienti che da questo stato di cose derivano. Mi limiterò ad accennare ad un caso di mia diretta conoscenza, per cui ebbi a presentare qualche anno fa una interrogazione, alla quale mai, però, ho avuto risposta. Si tratta di un certo ente « Endimea », creato in eccezionali circostanze per l'acquisto e la distribuzione di alcuni preziosi farmaci. Nella mia interrogazione chiedevo appunto la ragione per la quale, essendo cessate le eccezionali circostanze che ne avevano determinato la creazione, l'ente non veniva sciolto e chiedevo, altresì, informazioni sulla sua gestione, su cui molto si mormorava. Qualche tempo fa lessi sui giornali che l'ente era stato sciolto e posto in liquidazione. Inutile dire che dell'ente facevano parte alti funzionari del tesoro e delle finanze, nonché dell'Alto Commissariato dell'igiene e sanità.

Dopo questa notizia, non ritenni più di dover insistere nella mia interrogazione; senonché quell'ente vive ancora, è ancora attivo, ottiene ancora permessi d'importazione per farmaci che possono essere forniti a migliori condizioni dal mercato libero; e tutto ciò con danno dello Stato, della nostra industria e soprattutto del consumatore, che deve pagare di più ciò che potrebbe pagare di meno.

Questo è uno degli esempi, ma si potrebbero moltiplicare. Faccio quindi voti che la Camera, dopo avere approvata questa opportunissima legge sull'incompatibilità parlamentare, passi al più presto ad occuparsi delle incompatibilità burocratiche.

QUINTIERI, *Relatore*. La legge è già all'esame della Commissione.

CARONIA. Sono lieto di quanto comunica l'onorevole Quintieri. Egli conferma che questo mio voto corrisponde ad un reale bisogno e torno quindi ad augurarmi che, dopo l'approvazione della presente legge, s'intraprenda la discussione dell'altra. La Camera, se ha il dovere, mi piace ripetere le parole del relatore, « di impedire che ombre, di qualsiasi genere, possano offuscare la personalità dei membri del Parlamento », ha altresì il dovere di vigilare sull'amministrazione dello Stato e di tutti gli enti che dallo Stato, direttamente o indirettamente, dipendono. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sallis. Ne ha facoltà.

SALLIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi. L'iscrizione all'ordine del giorno della discussione delle proposte di legge sull'incompatibilità per i membri del Parlamento a ricoprire cariche in determinati enti e società costituisce la prova lampante dell'unanime intendimento di questa Assemblea di affrontare il problema con senso di obiettività e di inequivocabile serenità.

Questa obiettività, che investe la complessa questione, dimostra che la discussione di queste proposte di legge non ha nulla di strano né di straordinario, ma è semplicemente la conseguenza di una normale procedura parlamentare. Devo anzi soggiungere che se v'è stato finora in questa Assemblea un argomento, di non lieve importanza e di estrema delicatezza, che non ha stagnato oltre misura nelle Commissioni e che è giunto con la consueta procedura in aula è proprio questo. Voglio dire — ed è bene ripeterlo alto e forte, per la dignità di questa Assemblea e dei suoi componenti, oltre che per esprimere una solenne verità — che l'esame e la discussione dell'argomento non sorgono da una « psicosi scandalistica », dalla constatazione di irregolarità diffuse, dalla ripugnanza destata da uno stato di fatto latente o manifesto. Niente, proprio niente di tutto questo.

Nella prima Commissione, fin dalla iniziale impostazione delle proposte di legge, per bocca degli stessi proponenti e di autorevoli membri di essa, quasi a chiara ed indiscussa premessa, fu dichiarato che l'iniziativa, che

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

ormai entrava nella considerazione concreta della Camera, non era scaturita dall'idea di eliminare inconvenienti o brutture imperanti. Solo l'odio di parte, le invidie personali, il furore tutt'altro che disinteressato ed eroico di certe persone inintelligenti o, peggio, di animo pravo, i ridicoli catoni che non disdegnano, talvolta, la sfrontatezza del mendacio e l'arma ignobile della calunnia possono dare a questa discussione ed al nostro attuale lavoro un senso scandalistico di moralizzazione.

La realtà è che il problema delle incompatibilità parlamentari non è nuovo, ed eseo deve essere posto, come oggi si pone, quale problema politico e giuridico obiettivo, indipendentemente da qualsiasi falso o contigente, moralismo. Qui, e soltanto qui, sta la ragione dell'incompatibilità, la cui formulazione ha affaticato non poche volte le assemblee legislative dei vari Stati. Si tratta di evitare che nella stessa persona si identifichi il controllato ed il controllore; che vi siano, cioè, controllori di se stessi; legislatori, troppo personalmente interessati nella disciplina di enti, di attività, di fini, di cui essi stessi sarebbero i privilegiati esecutori. Si tratta, insomma, di garantire l'autonomia e l'indipendenza del voto di un membro del Parlamento.

Allo stesso modo che la immunità parlamentare non costituisce un privilegio delle persone fisiche, ma una prerogativa per garantire l'esercizio effettivo del mandato parlamentare, l'autonomia e l'indipendenza del membro del Parlamento contro ogni coazione esterna, così si deve parlare di incompatibilità per garantire la stessa indipendenza ed autonomia da coazioni interne, dovute a pressanti legami di interessi personali con enti, attività e fini che, nella vita parlamentare, possono avere la prevalenza sulla saggezza politica, sulla libertà di valutazione, sulla coscienza del voto.

Il modo di perseguire questa nobilissima, indispensabile finalità è assai controverso, come risulta abbondantemente dalla storia delle discussioni parlamentari nel nostro ed in altri paesi. Ma anche la stessa formulazione concettuale dell'incompatibilità, la definizione giuridica di essa, o quanto meno la presenza di una incompatibilità in determinate situazioni, sono tutt'altro che pacifiche. Il problema dell'incompatibilità parlamentare è legato al tempo, alla sensibilità politica di un popolo e, se vogliamo, alla fiducia che in un determinato momento, lega il popolo stesso ai parlamentari.

Così è avvenuto che taluni, di indiscussa levatura morale e politica, abbiano ritenuto che, tutto sommato, certe cariche è meglio attribuirle ad un deputato, spiato dai colleghi e soprattutto dagli avversari che hanno seggio e voce nella tribuna parlamentare, anziché ad un anonimo privato, svincolato da qualsiasi remora e da qualsiasi controllo. Tanto più che un deputato, ove un robusto senso morale non l'assistesse, può egualmente fare, in favore di un interesse privato, e prescindendo da una valutazione nazionale, quanto farebbe se di questo interesse privato fosse chiaramente il diretto ed immediato gestore.

Intendiamoci: io non la penso così, sostanzialmente. Ma il fatto che vi sia stata gente per bene che abbia pensato diversamente, dimostra che la soluzione va ricercata senza drammatismi, senza spirito settario, soltanto per servire una buona causa. Poiché è meglio parlarci chiaro, onorevoli colleghi: a voler seguire il puritanesimo totalitario di certe tendenze, un cittadino, per il solo fatto di essere stato eletto membro del Parlamento, dovrebbe essere privato di parte cospicua dei diritti civili e politici.

Ma qui siamo addirittura nella persecuzione. Siamo, sicuramente, nella aberrazione. Aberrazione tanto più deprecabile e ripugnante per il fatto che siffatto orientamento viene espresso da persone che, contro i principi elementari di giustizia, negano a volte l'autorizzazione a procedere per quei deputati che hanno compiuto atti, fatti e gesta di comune delinquenza, sottraendoli al magistrato e all'imperio della legge, uguale per tutti.

Vi è una questione di limiti, di cui bisogna tener conto. E questi limiti, secondo me, vanno determinati: 1°) tenendo conto della libertà e della competenza non solo dell'eletto, ma anche dell'elettore, che fa una scelta ed esprime concretamente una fiducia nei riguardi dell'eleggibile, da lui ritenuto tecnicamente capace e moralmente irreprensibile; 2°) tenendo conto dei fini obiettivi, altissimi, che la incompatibilità parlamentare si propone, e vuol conseguire e realizzare; 3°) tenendo conto, altresì, che le libertà, in regime democratico, vanno limitate per tutti, anche per gli eleggibili e per gli eletti, soltanto quando il sacrificio di esse avvenga in vista del conseguimento del bene comune.

Queste tre condizioni debbono essere, secondo me, coesistenti ed inscindibili.

È il senso di proporzione che ci deve assistere, onorevoli colleghi, nell'adottare deli-

berazioni come quelle che vogliamo prendere e che, soggiungo, dobbiamo prendere senza viltà, ma anche senza faciloneria.

Il regime parlamentare è il regime dei popoli maturi. Più che sulle norme di legge esso si regge sull'equilibrio politico degli uomini e degli schieramenti politici, sulla forza delle consuetudini e sulle norme non scritte di correttezza costituzionale.

È necessaria una salda coscienza morale nell'elettore e nell'eletto, per il retto funzionamento e la fecondità dell'equilibrio parlamentare.

Ma ciò non deve impedire che si faccia una legge, la quale abbia il compito di fortificare la saldezza morale e la sensibilità politica dei membri del Parlamento.

Determinare legislativamente le incompatibilità è un atto di coraggio ed insieme un dovere del Parlamento, orgoglioso della sua dignità e fiero del suo prestigio; è un atto le cui conseguenze psicologiche sono di universale portata.

È vero che la concezione delle incompatibilità nello Stato moderno e nella moderna società non può essere identica all'antica concezione, soprattutto per quanto riguarda la estensione; ma è anche indubbio che certe situazioni appaiono e sono obiettivamente in stridente dissonanza col mandato parlamentare. Perché, onorevoli colleghi, la nostra è una missione, il nostro è anche un apostolato. Noi facciamo leggi per 47 milioni di italiani; e di ciò dobbiamo non solo essere, ma anche apparire degni.

Eliminiamo, quindi, tutto ciò che può essere arma rivolta contro il regime parlamentare e che può presentare il pericolo, anche se non immediato, di incancrenire tutto un sistema.

In politica non vale solo la sostanza. Vale anche la forma. Valgono anche le apparenze ed il sospetto diffuso. L'adozione di strumenti giuridici per il retto funzionamento di un regime rappresentativo elimina i sospetti sulla sincerità del voto.

La nazione vuole assemblee legislative superiori ad ogni sospetto. E le assemblee sono, e devono essere, esse stesse, fiere e gelose della loro buona fama.

Una legge sulle incompatibilità deve essere il riflesso della coscienza giuridica nazionale, e non una irrazionale disciplina, conseguente ad un coacervo di invidie, di dispetti, di « denti avvelenati ».

Al quesito affacciato sulla liceità di porre, con le incompatibilità, un ostacolo alla volontà degli elettori, costringendoli a limitare il

numero degli eleggibili, di cui essi, ed essi soltanto, sono e devono essere i veri giudici, è facile rispondere che, pur tenendo conto del valore della esibita proposizione, è indubbio che la posta è troppo alta e grande, perché essa possa essere ridotta alla valutazione di particolari interessi di un collegio elettorale.

I membri del Parlamento rappresentano la nazione, tutta la nazione, ed essi fanno parte di un consesso che deve tutelare, esso stesso, indipendentemente dai membri che lo compongono, la propria indipendenza, e che deve preoccuparsi di attrarre possibilmente l'unanime fiducia del popolo.

Il nostro mandato parlamentare non si svolge nell'esclusivo interesse dei nostri diretti elettori, mentre esso non è in modo assoluto un mandato di natura privatistica.

Il linguaggio corrente qualifica i membri del Parlamento come mandatari. È un'espressione ormai consacrata e comoda, che si può anche conservare, a patto però che la situazione degli eletti sia giuridicamente ben individuata.

Non vi è nessun mandato o contatto fra gli elettori e l'eletto, fra il corpo elettorale ed il deputato. In tutti i suoi elementi, negli obblighi che implica, nei vantaggi che ne derivano, la situazione dell'eletto è determinata esclusivamente dalla Costituzione, dalle leggi, dai regolamenti delle Assemblee, e questa determinazione è fatta in modo generale, impersonale, imperativo.

La situazione dei membri del Parlamento è una situazione legale e regolamentare di diritto obiettivo, tanto è vero che essi non possono rinunciare a nessuno degli obblighi, dei vantaggi, delle prerogative che, nella concezione e nell'ordinamento dello Stato moderno, sono dettati nell'interesse della carica e non nell'interesse personale dell'investito.

Non sono solo i nostri elettori che hanno il diritto di sindacarci, ma tutti i cittadini italiani. Tutti gli elettori hanno il diritto di sindacare l'eletto; e non solo l'eletto, ma anche il piccolo numero di elettori che ci ha singolarmente prescelti, e ciò in virtù della nostra rappresentanza, non di collegio ma nazionale.

Si è detto che i convincimenti morali non si creano con le leggi. Vero, verissimo.

Si è detto, altresì, che le questioni di moralità non possono ridursi a criteri positivi, a cifre, a categorie, a norme di legge. Il metro per misurarle — si soggiunge — non è stato ancora trovato: nessuna legge arriverà mai a stabilire dove comincia e dove

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

finisce, nella coscienza del deputato, il conflitto tra gli opposti doveri di un doppio ufficio.

L'onorevole Corbino ha fatto un discorso in apparenza paradossale, ma in realtà non privo di un fondo di verità, quando ha affermato che qui non è possibile spogliarci della nostra qualità di uomini che abbiano concreti interessi personali. La legislazione, soprattutto, nello Stato moderno che diffonde i suoi interventi e la sua disciplina in zone vastissime di attività umana, abbraccia quasi tutti i rapporti umani; e qui siamo proprietari ed inquilini, agricoltori ed industriali privati, sindacalisti, lavoratori del braccio e del pensiero. Ciascuno di noi esplica attività che noi stessi regoliamo col nostro voto, fatalmente interessato.

Ma io vorrei che non ci lasciassimo sedurre da un ragionamento che, ridotto alle sue proporzioni, può anche contenere elementi di vero. Quando si ha una visione politica di un problema, un siffatto ragionamento non quadra, anzi esso è estremamente pericoloso. Tutt'al più esso può servire ad imporre cautela e prudenza alla nostra opera legislativa.

Se noi dessimo importanza eccessiva alle ragioni suesposte, se ingrandissimo la portata delle dichiarazioni dell'onorevole Corbino, noi rinunceremmo non a questa legge, ma a quasi tutte le leggi, le quali, se servono a spazzare la corruzione quando esiste (e non è questo il caso nostro), servono anche ad allontanare il pericolo e l'incombenza di essa.

Leggi come questa sulla incompatibilità non sono destinate a creare un nuovo mondo, sibbene ad ottenere effetti relativi e tuttavia efficienti e concreti, a testimoniare l'elevatezza di una classe dirigente, oltre ad assumere indiscutibilmente tonalità pedagogica, ad esprimere una educazione politica simpatica alle masse popolari, feconda di elevato insegnamento, capace di produrre esempi di vita vissuta nella rettitudine.

Le leggi non si fanno per i singoli. Vi è un dato indiscutibile, onorevoli colleghi, ed è questo: data la esistenza di un conflitto fra due uffici, fino a qual punto il deputato resisterà alle seduzioni dell'interesse personale e farà prevalere, nella sua coscienza, unico, gigante ed invulnerabile l'interesse nazionale? Né io né voi, onorevoli colleghi, possiamo rispondere a questo quesito.

Orbene, io dico che basta l'esistenza di un serio conflitto perché, indipendentemente dal suo esito, possa porsi ed imporsi l'incompatibilità.

Se in questo senso l'incompatibilità limita il diritto elettorale, se limita la scelta dell'uomo rappresentativo, trasfonde però vigoria, dignità e prestigio alla rappresentanza nazionale.

La incompatibilità dev'essere riferita alla ordinaria e normale psicologia umana. Non bisogna chiedere all'uomo più di quello che può dare una ordinaria tempra morale. Fondata su questi criteri umani e realistici, una legge meditata e misurata sulle incompatibilità non può essere ingiusta.

Nella discussione finora avvenuta è affiorata una certa confusione, almeno secondo me, che non giova per una retta definizione delle incompatibilità. Fra gli elementi essenziali della incompatibilità si sono voluti annoverare gli emolumenti, le indennità, un determinato trattamento economico. Ma le incompatibilità obiettivamente intese sussistono indipendentemente da questi elementi. Sussisterebbero anche quando la prestazione fosse assolutamente gratuita.

Noi non dobbiamo ridurre le incompatibilità ad una questione di denaro liquido. L'interesse personale può avere la prevalenza sull'interesse nazionale anche per altri motivi derivanti, direttamente o indirettamente, dall'incarico disimpegnato. Quando un ente, che vive anche con i milioni o i miliardi elargiti dallo Stato, viene a costituire un magnifico dispositivo elettorale a favore dell'incaricato, il vantaggio può essere più efficiente di qualsiasi indennità rappresentata dal denaro. È indubbio che la competizione elettorale, in questi casi, rende un utile personale più che positivo e tale da prospettare il pericolo di attanagliare la coscienza del deputato fino ad indurlo a sottovalutare, nell'attività legislativa e nel controllo politico del Governo, l'interesse collettivo e le esigenze generali e sintetiche della nazione. Nell'ordine delle preferenze elettorali, il presidente e l'amministratore di un ente possono trovarsi in netto vantaggio di fronte a chi si presenti semplicemente col suo nome e cognome, anche se costui abbia dedicato, completamente ed esclusivamente, la sua attività al mandato parlamentare.

Con ciò non voglio fare, nei riguardi di chicchessia, la benché minima insinuazione, che potrebbe essere ingiusta oltretutto irragionevole. Dico subito, anzi, che il disimpegno della carica può essere stato ispirato ad un rigidissimo, ammirevole criterio di onestà.

Mentre le masse popolari vanno democraticamente alla conquista del potere, è compito nostro dirigere la loro ascesa e selezionare le

loro aspirazioni con ogni mezzo, soprattutto attraverso il filtro dell'educazione politica e del buon esempio, tanto più efficace quanto più viene dall'alto. Qui non si tratta di una questione di concorrenza elettorale. Qui si tratta di abituare l'elettore a giudicare l'eligendo, nel momento solenne del voto, non dai favori e dagli accaparramenti delle simpatie, non sempre disinteressate, derivanti dalla posizione di amministratore di un ente, ma dalla continuità e dalla onestà rilevate nell'esplicazione del mandato parlamentare, oltretutto dalla competenza dimostrata nel disimpegno di esso.

Una soluzione giusta su questo punto specifico, oltretutto per l'elettore, è prodotta anche per il parlamentare, il quale non darà la scalata alle cariche, quando sapesse che la sua rielezione dipende esclusivamente dal modo di esercizio del mandato conferitogli dal popolo.

Ma dico di più: dico che una incompatibilità obiettiva può esistere anche quando nessun vantaggio derivasse al parlamentare: basta la situazione del controllore controllato.

Correlativamente, la questione della maggiore o minore indennità parlamentare non viene in considerazione, a meno che non si voglia fare quello che — se ho ben capito — propone un onorevole collega, e cioè disporre l'assoluta proibizione di ogni e qualsiasi attività che non sia quella politica parlamentare. Soluzione, questa, indubbiamente radicale, e sulla quale non è oggi il caso di esprimere un qualsiasi giudizio sostanziale, anche per non sciamare in una questione al nostro argomento estranea, e che non è così facilmente risolvibile con l'impostazione dell'onorevole Russo Perez.

In concreto, queste proposte di legge rispondono, in generale, allo scopo di mantenere sempre più elevati la dignità, il prestigio e l'intrinseca funzionalità del Parlamento, il quale, attraverso la norma che stiamo formulando, dovrà delineare positivamente alcuni principi, in modo da costituire, in merito alle incompatibilità parlamentari, una basilare intelaiatura legislativa.

Vi è il pericolo di includere troppo o anche di escludere. La casistica, d'altra parte, costringerebbe ad eccessivamente particolarizzare, e sarebbe inadeguata a comprendere, o a non comprendere, certe situazioni. È necessaria una certa elasticità, demandata però non all'esecutivo, ma allo stesso Parlamento, che, come avviene nel giudizio di convalida dei propri membri, nelle autorizzazioni a procedere, nella disciplina interna e nella tutela

del suo interno funzionamento, deve essere esso stesso, nella sua discrezionale e sovrana autonomia, ad autorizzare il Governo a nominare o designare un parlamentare a coprire una carica o un ufficio in enti nei quali e Governo e Parlamento possono essere d'accordo, e nei quali può aversi interesse ad installarvi un uomo di fiducia, con mandato legislativo e politico.

Il rigidismo assoluto non sarebbe, in materia tanto delicata, dominato da un lungimirante senso di opportunità, ed è più saggio criterio — almeno secondo me — fare salva una certa discrezionalità del Parlamento, il quale, esclusa ogni discussione che sarebbe inopportuna, autorizzerà a scrutinio segreto, conforme ai suoi regolamenti.

Può essere opportuno, e talora necessario, che un ente sia amministrato da un parlamentare, che può essere chiamato qui, nella solennità e pubblicità di questa Assemblea, a dare ragione e spiegazione del proprio operato. In tal caso, però, l'arbitro della investitura governativa non può essere che il Parlamento, mediante autorizzazione.

L'articolo 2 della proposta di legge in discussione, nella sua generica formulazione, è davvero eccessivo, per non dire iniquo. Si parla di pubblici impiegati ai quali, a causa del loro mandato, devono essere inibiti le missioni straordinarie, gli incarichi, i trasferimenti. Con un gusto assai discutibile dal punto di vista costituzionale, nello stesso articolo si opera una parificazione con « le promozioni non per anzianità », esplicitamente contemplate dalla Costituzione nell'articolo 98.

Ma che cosa significa, onorevoli colleghi, tutto ciò? Vuol dire che il Governo responsabile non può affidare, nell'interesse del paese, una qualsiasi straordinaria missione, magari all'estero, o un qualsiasi altro incarico ad un pubblico impiegato divenuto deputato? Voi mi risponderete subito di no, e mi direte che gli incarichi, i trasferimenti e le missioni hanno senso esclusivamente burocratico, e riguardano figure contemplate dallo stato giuridico ed economico dei pubblici dipendenti. E sia.

Ma anche ridotta la norma ad una tale logica portata, essa appare troppo drastica, e comunque, estesa e generica. Inibire perfino un trasferimento da una sede all'altra mi pare veramente esagerato. Ho l'impressione che, anche ammettendo, in linea di pura possibilità, qualche inconveniente in proposito, questo caso non sia degno di essere richiamato e contemplato in una legge seria ed austera

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

come questa. Per me, questo, è un brutto articolo, che risente di un certo superficiale totalitarismo. Io proporrei senz'altro la eliminazione dell'articolo stesso.

L'articolo 3 è molto importante. Il suo contenuto è variamente apprezzato dai membri di questa Assemblea, dove abbondano degnissimi magistrati, degnissimi professori, degnissimi dipendenti dell'esecutivo.

Non voglio disturbare il grande ed alto principio della divisione dei poteri, che dovrebbe inibire o almeno limitare, secondo una opinione, l'ingresso in Parlamento e l'appartenenza alle assemblee del potere legislativo di coloro che già appartengono agli altri due poteri, il giudiziario e l'esecutivo. Il motivo principale su cui tale opinione si fonda risiederebbe anzitutto nella confusione dei poteri e poi nell'esistenza di un rapporto gerarchico tra deputati e ministri, loro superiori, rapporto che può appannare la libertà di coscienza e di voto dei parlamentari.

Ma qui non solo il diritto, ma anche la realtà pratica soccorre per una soluzione razionale in senso giuridico e politico.

Il funzionario deputato è coperto dalla irresponsabilità per le opinioni espresse ed i voti dati, dall'immunità non solo sotto il profilo penale e civile, ma anche disciplinare. Dal punto di vista pratico possiamo sicuramente affermare che i deputati dipendenti dello Stato hanno sempre potuto dare il loro voto, esprimere opinioni, fiducia o sfiducia, con piena, assoluta, orgogliosa libertà. Qui vi sono dipendenti dello Stato che danno un apporto assai efficace alla elaborazione delle leggi e che riconducono, qualche volta, nel sicuro alveo della realtà fini e propositi tutt'altro che giuridici.

Ma l'articolo 3 non riguarda la ineleggibilità dei dipendenti dello Stato. Pone, invece, una incompatibilità. Ecco il punto che direi cruciale. Esprimo candidamente una opinione personale, che mi permetto ritenere logica e giusta, e teoricamente e praticamente.

Il deputato è irresponsabile, ed è coperto dalla immunità anche disciplinare, oltre che civile e penale, s'intende, nell'esplicazione del suo mandato. Ma il deputato che fruisce di queste prerogative, per il fatto che le prerogative non sono privilegio della persona fisica, ma ornamento e feconda protezione della sua alta funzione, deve essere svincolato da qualsiasi « pratica e concreta » dipendenza gerarchica e disciplinare dall'esecutivo. Eserciti perciò egli, con piena autonomia, il suo mandato parlamentare; ma non mantenga egli, praticamente e in concreto oltre che con

illogico sdoppiamento di se stesso, uno stato di sudditanza gerarchica e disciplinare.

Lo vuole la logica, lo richiede la sua dignità. Lo vogliono il senso morale, politico e giuridico, oltre che il principio di autorità che spetta alla pubblica amministrazione. Un ministro o un qualsiasi superiore gerarchico viene a trovarsi male di fronte ad un deputato suo dipendente e in attività di servizio quando dovesse qualificarlo, anziché ottimo, semplicemente distinto, o anche buono o cattivo, o peggio dovesse punirlo. Guardate la cosa dal punto di vista psicologico: il ministro dovrà adottare, nei riguardi del dipendente deputato che presta servizio, un comportamento assai prudente, tanto prudente e riguardoso, talora, da essere ingiusto in confronto, soprattutto, agli altri dipendenti. Il deputato, alla sua volta, ferito da una giusta e tagliente valutazione della sua condotta burocratica, potrà non essere più sereno nell'esercizio della funzione parlamentare, nello svolgimento della quale gli sarà possibile, e forse facile, restituire pan per focaccia, con un'orribile confusione di funzioni, di metodi, di fini, che non voglio, per ragioni di delicatezza, ulteriormente definire.

E allora io penso: il dipendente dell'esecutivo espliciti la sua funzione parlamentare, ma non metta in una evidentissima contraddizione se stesso ed in una imbarazzante situazione i suoi superiori gerarchici. Essi, pertanto, dovrebbero essere collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare, lasciando inalterate a loro favore le altre norme vigenti attualmente e che non sono certo tali, ridotte alle esistenti reali proporzioni, da offendere la giustizia e l'inabile esibito pudore di qualche zelante crociato appartenente a questa Assemblea.

Riconosco che possono esservi casi particolari, e particolari posizioni personali anche fra gli appartenenti all'esecutivo, in cui meno evidente appaia l'inopportunità rilevata; ma in linea generale è ben difficile, se non impossibile, non riscontrarla. Fra questi casi particolari si può forse annoverare quello degli avvocati e dei procuratori di Stato, le cui funzioni sembrano svolgibili in concreto senza dar luogo ad incompatibilità.

Però, onorevoli colleghi, mi permetto di rilevare, sia pure di sfuggita, che se il dipendente dello Stato non deve fruire, in modo assoluto, di privilegi, di favori, di promozioni straordinarie e non giuste, è anche necessario e giusto che egli non sia posto in una situazione umiliante, come avviene in alcune

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

amministrazioni nelle quali le promozioni hanno luogo per anzianità congiunta al merito. Criterio, questo, che mette il deputato nella situazione di perseguitato, a tal punto che egli, decaduto dal mandato parlamentare, corre il rischio di rientrare nella sua amministrazione come dipendente di coloro che, prima del mandato parlamentare, erano già suoi dipendenti. E questo, in verità, mi pare troppo!

L'eccezione contemplata per i docenti universitari è in relazione con una tradizione pacifica diffusa in tutto il mondo civile, e, vorrei dire, anche non ancora completamente civilizzato. Tutta la tradizione italiana è in questa direzione. Il Parlamento italiano ha avuto nel passato, e ha nel presente, uomini che onorano contemporaneamente la scienza e la politica.

La formula « tutti o nessuno », ventilata e minacciata da taluno, dimostra assenza di raziocinio, e, nel contempo, dispettosa valutazione di un problema molto serio e delicato.

Ma, oltre che in una radicata e pacifica tradizione (la rottura della quale obbligherebbe, necessariamente, all'abbandono del Parlamento alcune decine di insigni personalità e determinerebbe nel paese una impressione facilissimamente prevedibile e non certo capace di imprimere al corpo legislativo nazionale ulteriore ascendenza e superiore dignità), la compatibilità della docenza col mandato parlamentare è basata anche sul fatto indiscutibile dell'assenza di un qualsiasi rapporto gerarchico nell'attività scientifica e didattica, assolutamente libera, del docente e in una innegabile elasticità di movimento del docente stesso nella determinazione degli orari e nell'organizzazione dei doveri accademici. Ciò può consentire benissimo ad un uomo, che alla scienza unisca la coscienza della propria responsabilità, l'adempimento e il contemperamento dei due doveri egualmente pressanti: l'accademico e il parlamentare.

L'articolo 4 contiene il caso tipico, indiscutibile, pacifico, di incompatibilità parlamentare, e bisogna completare la norma nel senso che l'incompatibilità esiste quando l'intervento dello Stato si svolge a favore dell'ente, con contributi indiretti oltre che diretti.

Mentre ritengo ben formulato, e nel suo contenuto giusto, l'articolo 5, mi sembra doversi sopprimere l'articolo 6. Non voglio dire che qualche inconveniente non si possa prospettare quando il deputato assume il patrocinio professionale e l'assistenza e la consulenza tecnica di imprese commerciali e

industriali in vertenze o in rapporti di affari con lo Stato. Ma forse è una questione, questa, che è meglio affidare alla sensibilità morale e parlamentare del membro del Parlamento, il quale, nella specie, può comportarsi nella maniera più corretta e irreprensibile e senza l'ombra di un qualsiasi inconveniente.

Obiettivamente parlando, non è detto che esista una fatalità per cui la contemplata assunzione di patrocinio professionale e di assistenza e di consulenza tecnica debba creare situazioni di incompatibilità. La compatibilità, in questo caso, come del resto in tutti gli altri, è la regola e l'incompatibilità è l'eccezione. Ma, mentre l'eccezione, in taluni casi, è configurabile assai facilmente dal punto di vista normativo, in questo caso, in considerazione di quanto ho detto, una precisazione legislativa non può che essere inopportuna e forse anche ingiusta.

Perlomeno penso che, in proposito, non bisogna essere troppo restrittivi, perché il troppo può storpiare, soprattutto nel problema che ci riguarda.

A prima vista, l'appartenenza dei magistrati ad un organismo squisitamente politico, ad un ambiente necessariamente agitato, e talvolta addirittura passionale, come il Parlamento, sembrerebbe inopportuna. Il caso del magistrato che legifera e poi interpreta ed applica la legge al caso concreto sottoposto alla sua decisione sembra teoricamente porre una non accettabile confusione di poteri, di funzioni e di fini.

Il contrasto è solo apparente, ed esisterebbe realmente solo nel caso che il magistrato avesse per compito o per facoltà, nella sua attività giurisdizionale, di disapplicare la legge, o quanto meno potesse impunemente, e cioè senza possibilità di appello e di ricorso, disapplicare « di fatto » la legge. Vi è, invece, innegabile diversità di funzioni, ma anche innegabile identità di fini, nel senso che tanto il legislatore, una volta fatta la legge, quanto il giudice cospirano all'identico fine: applicare la legge. La sentenza, inoltre, è quasi sempre un atto collegiale e non un atto di un singolo giudice. D'altra parte, non è immaginabile la costituzione di un collegio in cui, per combinazione veramente strana, tutti i componenti fossero deputati non solo, ma anche deputati della maggioranza governativa.

In quanto all'ambiente passionale del Parlamento, si può osservare, con sicuro fondamento, che anche nei processi che precedono la sentenza vi può essere, e vi è spesso,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

della passionalità, ed anzi della morbosità, nelle quali il giudice, severo tutore della legge, non resta impigliato come l'avvocato, anche quando vive intensamente la causa. Nel Parlamento il magistrato può portare, oltre la sua competenza giurisprudenziale, anche l'acquisita e obiettiva coerenza morale, e ciò nonostante che nella vita parlamentare egli sia un diretto protagonista. È questione di sensibilità, la quale, come si sa, è afferente alla persona, di cui costituisce, quando esiste, ornamento e virtù.

Ma vi è una ragione giuridica a favore della compatibilità del magistrato ad esplicare il mandato parlamentare, ed è questa: che egli mentre fruisce, nell'esercizio delle sue funzioni politiche, dell'irresponsabilità e gode della immunità, nella funzione giurisdizionale è autonomo e indipendente da ogni gerarchia, e ciò per preciso dettato della Costituzione. Il che esclude una incompatibilità in quanto il giudice viene a trovarsi, così, nella situazione di ogni persona umana, che, volendo, può essere facilmente onesta, con l'aggiunta, a favore del giudice, che egli è particolarmente garantito e circondato, nella sua specifica attività, da uno speciale meccanismo giuridico.

I consiglieri di Stato, poi, che esplicano una funzione consultiva oltre che giurisdizionale, sono, anche in tale funzione, legati solo alla scienza e coscienza proprie, e quindi pienamente liberi.

Quello che va assolutamente male (diciamocelo francamente, onorevoli colleghi!) e che indubbiamente ripugna è la condotta di chi, pur nella intensa e martoriante nostra attività parlamentare, che necessariamente assorbe parte cospicua della nostra intelligenza, della nostra volontà, delle nostre forze fisiche, nulla vuole abbandonare delle altre attività, nulla vuol perdere — nonostante l'indennità parlamentare — delle altre entrate. Vi è gente che non conosce l'equilibrio che deriva da una saggia e gerarchica valutazione delle esigenze e che non sente l'orgoglio della serietà e dell'armonia. E questa gente vuole tutto, tutto, senza rinunciare a nulla, senza nulla sacrificare, con scarsa coscienza dei propri doveri parlamentari, che sono assolutamente preminenti, se non si vogliono ingannare i nostri elettori e il paese, di cui, con lo strafare a proprio profitto, si possono tradire gli interessi. Intendo parlare qui non di incompatibilità giuridica di due uffici e funzioni, ma di una possibile incompatibilità materiale, dell'esistenza cioè, in taluni casi, di una impossibilità fisica e materiale

di svolgere, o di svolgere troppo, altre attività fino al punto da trascurare il mandato parlamentare, considerato, in questi casi, ora uno specchietto per le allodole, ora un onore senza oneri, ora una comodità o uno stupido motivo di sussiego, anziché di misurato, responsabile e santo orgoglio.

Ed io dico che un Parlamento serio dovrebbe essere rigoroso contro i corvi della politica almeno nei casi sfacciati, troppo evidenti e clamorosi di assenza.

Non si può, non si deve consentire agli incoscienti, non certo in buona fede, di disprezzare le aspettative dell'elettorato e di tradire gli interessi del paese. Qui vale il principio che non si possono servire troppi padroni. Il nostro nobile padrone, quello preminente e sublime, è il popolo, che ci ha esaltati fra tanti altri, forse migliori di noi, alla carica, cedendo e credendo alla nostra autoproclamata dirittura.

Più che una legge, qui dovrebbe intervenire, con dignitoso, consapevole inflessibile rigore, il regolamento interno, espressione sovrana dell'Assemblea; e il rigore dovrebbe giungere fino alla dichiarazione della decadenza dal mandato parlamentare.

Quanto più onorato e venerato sarebbe il Parlamento se avesse dei regolamenti interni, dalle stesse Assemblee formulati, che irrogassero l'espulsione di qualche messere, e, vorrei dire, di qualche figurino, che pensano sistematicamente a tutte le altre cose, trascurando, in modo ripugnante, la propria attività parlamentare, ricorrendo persino a puerili e ben noti sotterfugi per illudere e ingannare gli elettori!

Qui vorrei fare più espliciti e concreti riferimenti, ma me ne astengo per conservare la mia signorilità in un argomento troppo serio e troppo delicato.

Concludo. Il processo formativo di questa legge deve essere meditato. Il suo contenuto sia formulato, e dal punto di vista tecnico e da quello finalistico, in modo chiaro e preciso, di guisa che, una volta divenuti legge, i criteri ispiratori di queste proposte parlamentari non trovino difficoltà di interpretazione e ostacoli nella applicazione pratica.

L'articolo 12 che prevede l'entrata in vigore della legge nello stesso giorno della pubblicazione di essa nella *Gazzetta ufficiale* va, secondo me, mantenuto per il suo evidente alto significato, quello cioè di eliminare, in materia così delicata, tentennamenti e dubbi, che potrebbero essere interpretati, anche infontatamente, come tentativi di resistenza

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° APRILE 1952

alla forza morale, politica e giuridica della legge.

Noi dobbiamo legiferare in questa materia come se fossimo altri, senza riferimento al fatto che noi sediamo qui invece di altri, non legati all'attuale realtà politica e parlamentare.

Spariscano, onorevoli colleghi, le nostre persone e le nostre contingenti valutazioni, e legiferiamo mettendo a profitto la competenza, l'onestà e serietà, delle quali è sicuramente ricco e capace questo alto e nazionale Consesso che, come in altre innumeri occa-

sioni, deve dimostrare di fare, tutto intero, il proprio dovere. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

La seduta termina alle 19,55.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI